

# Rapporto sulla protezione degli animali 2009



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ufficio federale di veterinaria UFV



### **Una chiara rappresentazione della situazione riguardante la protezione degli animali**

Un rapporto è in grado di migliorare la protezione degli animali? Assolutamente no. E ne siamo consapevoli, anche se il rapporto sulla protezione degli animali, alla sua prima pubblicazione, e il passaggio della legislazione in materia – in base al quale la Confederazione si propone di informare sugli sviluppi nell'ambito della protezione degli animali – vogliono avere una simile pretesa. Ciò che conta sono i fatti.

La nuova legislazione in materia di protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, pone un obiettivo ambizioso: apportare miglioramenti sul piano dell'attuazione. E come mostra questa prima edizione del rapporto sulla protezione degli animali, è un obiettivo che può essere raggiunto solo con attività svolte su molteplici livelli. In una prima fase, gli elementi fondamentali sono rappresentati da una migliore informazione e formazione di tutti coloro che hanno a che fare con gli animali. Chi tiene o si prende cura degli animali deve conoscerne le esigenze basilari. Gli articoli «Mi prendo cura del mio animale» e «Sono ferrato in materia!» forniscono maggiori dettagli al riguardo. Il rapporto offre quindi un quadro aggiornato della situazione e illustra le attività, molteplici e ad ampio spettro, volte all'attuazione della nuova legislazione. Il documento, per il quale è prevista in futuro la pubblicazione con cadenza regolare, si propone di informare circa i progressi compiuti nell'ambito dell'attuazione della legislazione in materia di protezione degli animali. Per consentire tutto ciò

stiamo provvedendo a elaborare indicatori specifici che consentano di seguire l'andamento dell'esecuzione della protezione degli animali negli anni a venire e illustrare come si evolve la situazione in Svizzera.

Nei prossimi anni saranno stabiliti, tra le altre cose, obiettivi di esecuzione e definiti i punti cardine in materia, in collaborazione con i Cantoni. In futuro, le risorse preposte e a disposizione dei Cantoni saranno impiegate ancora di più in modo «basato sui rischi», vale a dire là dove sussistono problemi reali.

Il rapporto sulla protezione degli animali intende essere quindi uno strumento di valutazione che aiuta a individuare eventuali punti deboli e a impiegare le risorse in maniera mirata. Questo, come le edizioni future, contribuirà quindi indirettamente a favorire la detenzione adeguata degli animali. Ma a mio avviso i rapporti svolgono un'ulteriore funzione. I dibattiti in materia di protezione degli animali sono caratterizzati dallo scontro tra le più svariate scale di valori. Proprio in questi dibattiti, spesso accesi e carichi di emozioni, è fondamentale mantenere una netta separazione tra le opinioni e i fatti. I rapporti si propongono di illustrare in maniera trasparente la situazione di fatto, fornendo così una base solida alle discussioni su come trattare correttamente gli animali. In tal senso, il presente rapporto potrà fornire un valido contributo all'esecuzione della protezione degli animali in Svizzera.

Hans Wyss  
Direttore dell'UFV



La serie di foto a tutta pagina illustra esempi di formazioni che diventano sempre più importanti nell'ambito della nuova legislazione sulla protezione degli animali.

<b>Introduzione</b>	<b>2</b>	<b>«Castrazione? Se sì, nel modo giusto...»</b>	
		Castrazione dei lattinzoli con anestesia	<b>24</b>
<b>«Aspetti legali»</b>		<b>«Ottenere di più con meno»</b>	
Sviluppo e revisione della legislazione in materia di protezione degli animali – nuove conoscenze, nuovi obiettivi	<b>4</b>	Alta vigilanza sulla sperimentazione animale e promozione della ricerca nell'ambito delle possibili alternative	<b>26</b>
<b>«Mi prendo cura del mio animale»</b>		<b>«Dalla teoria alla pratica»</b>	
Campagna informativa per una migliore detenzione degli animali	<b>10</b>	Attuazione della nuova legislazione in materia di protezione degli animali – promossa e seguita da professionisti	<b>30</b>
<b>«Sono ferrato in materia!»</b>		<b>«Un vantaggio per gli animali?»</b>	
Formazione, perfezionamento e aggiornamento: pilastri della protezione degli animali	<b>12</b>	Raccomandazione esterna per la misurazione dei risultati prodotti dalla nuova legislazione in materia di protezione degli animali	<b>34</b>
<b>«Tutto dipende dalla detenzione»</b>		<b>Allegato</b>	
Svariati compiti per garantire il benessere dei nostri animali da reddito	<b>18</b>	▪ Ordinanze di esecuzione relative alla legislazione in materia di protezione degli animali già in vigore	<b>39</b>
		▪ Informazioni tecniche pubblicate	<b>40</b>
<b>«Focus trasporto di animali»</b>		▪ Protezione degli animali:	
Con le debite cure e senza inutili ritardi	<b>22</b>	procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2009	<b>41</b>
		▪ Interventi parlamentari in materia di protezione degli animali cui l'UFV ha dato risposta	<b>47</b>

# Introduzione

Il 1° settembre 2008 sono entrate in vigore la revisione della legge federale sulla protezione degli animali e l'ordinanza sulla protezione degli animali.

L'informazione della popolazione e soprattutto dei detentori degli animali rappresenta uno dei punti fondamentali della nuova legislazione in materia di protezione degli animali:

- «La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.»
- «Mediante l'informazione, l'UFV promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nell'ambito della protezione animale.»

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) intende assolvere detti compiti e pubblica pertanto il suo primo rapporto sulla protezione degli animali che si rivolge a un pubblico interessato e funge da supporto informativo per diverse cerchie specializzate.

Nella fase che ha preceduto la realizzazione del rapporto è stata commissionata una valutazione dei bisogni. A tal fine si sono interpellate 22 persone provenienti dalla sfera amministrativa, politica, industriale, scientifica, dal settore turistico, da organizzazioni per la protezione degli animali, da zoo, associazioni veterinarie, agricole e di consumatori e si è verificato il loro effettivo interesse per un rapporto sulla protezione degli animali e le loro aspettative a tale riguardo.

L'interesse è notevole e le aspettative decisamente eterogenee. Nel presente documento l'UFV intende dare particolare rilievo a due delle esigenze emerse: illustreremo il ruolo svolto dall'UFV nell'ambito della protezione degli animali e riferiremo in parole e immagini circa l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di formazione.

Vi auguriamo una buona lettura.

Nota della redazione:  
per una migliore leggibilità del testo, nei singoli contributi viene utilizzata in prevalenza la forma maschile con la quale ci riferiamo, beninteso, anche al corrispettivo femminile.

# «Aspetti legali»

## **Sviluppo e revisione della legislazione in materia di protezione degli animali – nuove conoscenze, nuovi obiettivi**

**Nella sua storia ultra trentennale, la legislazione in materia di protezione degli animali ha prodotto effetti notevoli in Svizzera. Numerosi paragrafi dei testi di legge definiscono come soddisfare al meglio le esigenze degli animali detenuti dall'uomo, e spesso quanto disposto trova un riscontro a livello pratico. Ancora oggi alcuni aspetti della legislazione risultano particolarmente impegnativi, come ad esempio la questione della dignità dell'animale o una maggiore efficacia nell'applicazione delle conoscenze acquisite.**

Anche in seguito all'introduzione della legge nel 1978 non è mai cessato il dibattito su quanto debba essere ampio il concetto di protezione degli animali e sulla reale efficacia di una legge in tal senso. È stato necessario esaminare numerosi interventi parlamentari e istanze sollevate da terzi, al fine di eliminare le lacune esistenti a livello di protezione degli animali. A un decennio dall'entrata in vigore della legge federale sulla protezione degli animali, si è giunti infine a una revisione della legislazione in materia. Nel rapporto di ispezione del 5 novembre 1993 relativo alle «Difficoltà d'applicazione nella protezione degli animali», la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati muoveva critiche circa l'insufficiente rigore nell'attuazione della legge e richiedeva un miglioramento a livello esecutivo.

### Necessari nuovi strumenti di esecuzione

Il Consiglio federale si è dichiarato disposto a tradurre le raccomandazioni presenti nel rapporto in una revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Il 9 dicembre 2002 ha approvato il messaggio concernente la revisione della LPDA con l'obiettivo di mantenere la proposta di tutela totale degli animali in Svizzera e provvedere alla sua attuazione con maggiore efficienza. Particolare importanza dovrebbe essere data all'informazione e alla formazione dei detentori degli animali, e le autorità dovrebbero avere l'opportunità di coinvolgere terzi nell'evasione dei compiti di esecuzione.

### La sfida di una nuova definizione

I progressi nell'ingegneria genetica hanno reso necessarie riflessioni sostanziali circa la natura della creatura. Nel 2003 con l'introduzione della legge sull'ingegneria genetica si è pertanto fissato il concetto di «dignità della creatura» per la prima volta nella legislazione svizzera. Contemporaneamente il termine «dignità» veniva introdotto anche nella vigente legge sulla protezione degli animali e si provvedeva all'integrazione dell'articolo 2 capoverso 3 come segue: «Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità.» La nuova formulazione entrava in vigore tuttavia solo il 1° settembre 2008, con la revisione della legge federale sulla protezione degli animali. Nell'attuale articolo 3 è riportata una definizione di dignità dell'animale, descritta come «il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità.»

### Cronologia della legislazione in materia di protezione degli animali

1978	Visto l'articolo 25 <sup>bis</sup> della Costituzione federale viene approvata dal Parlamento la prima legge federale sulla protezione degli animali.
1981	Il Consiglio federale emana la prima ordinanza sulla protezione degli animali, che entra in vigore insieme alla legge omonima il 1° luglio 1981.
1991	La legge federale sulla protezione degli animali viene riveduta per la prima volta e integrata con normative relative agli esperimenti sugli animali e ai contributi alla ricerca scientifica.
1992	Presentazione dell'iniziativa parlamentare «Gli animali non sono cose» in cui si chiede la modifica del diritto svizzero, al fine di trattare gli animali alla stregua di una categoria speciale con uno statuto giuridico indipendente.
1993	La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati pubblica un rapporto circa le «Difficoltà d'applicazione nella protezione degli animali».
1997	Con il suo rapporto alla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati circa le «Difficoltà d'applicazione nella protezione degli animali», il Consiglio federale definisce la linea da seguire per la revisione dell'OPAn.
2000	Il Consiglio degli Stati segue l'iniziativa «Gli animali nell'ordinamento giuridico svizzero». Quest'ultima richiede un nuovo articolo di principio 641a nel Codice civile (CC), secondo il quale gli animali non sono cose, come pure modifiche sostanziali del diritto successorio, di proprietà e della responsabilità civile per quanto concerne la questione del pignoramento degli animali.
2001	Due iniziative popolari chiedono di inserire nella Costituzione che dal punto di vista giuridico gli animali non sono cose e di istituire adeguati patrocinatori per la difesa dei loro interessi. La peculiarità degli animali come esseri viventi deve essere tenuta in maggior considerazione ed è necessario elaborare miglioramenti procedurali nell'applicazione delle disposizioni che li tutelano.
2003	Entra in vigore l'articolo 641a CC «Gli animali non sono cose».
2003	La legge federale sulla protezione degli animali è integrata con un articolo che tutela la loro dignità.
2005	Viene approvata dal Parlamento la revisione totale della legge federale sulla protezione degli animali.
2008	Il 1° settembre entra in vigore la revisione della legge federale sulla protezione degli animali insieme alla revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

## Il contributo di esperti, politici e pubblico


Il 16 dicembre 2005, il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sulla protezione degli animali e ha incaricato il Consiglio federale di elaborare l'ordinanza di applicazione. Già dal 2003, l'UFV aveva istituito circa 25 gruppi di lavoro, impiegandoli come consulenti per la preparazione dei vari temi. I team constavano di esperti provenienti dalle autorità cantonali di esecuzione, da scuole superiori, organizzazioni per la protezione degli animali e associazioni di settore e avevano il compito di discutere i singoli ambiti tematici dal punto di vista tecnico, ignorando gli interessi di categoria. Sulla base di questi lavori preparatori, già nell'agosto 2006 è stato possibile sottoporre alla procedura di consultazione un progetto di ordinanza sulla protezione degli animali. Ciò ha destato una forte eco e suscitato oltre 500 pareri, che sono serviti come base per una fondamentale rielaborazione e riorganizzazione del progetto.

## Nuova ordinanza sulla protezione degli animali e relativi ampliamenti

La revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali riprende e specifica ampiamente le disposizioni vigenti, ponendo però anche nuovi accenti, soprattutto per quanto riguarda gli organi di esecuzione, la formazione dei detentori degli animali e l'informazione del pubblico. Sono assolutamente inedite le norme concernenti l'allevamento e l'utilizzo di metodi di riproduzione. Una novità è rappresentata anche dalle disposizioni specifiche per le specie, che prevedono requisiti minimi per la detenzione di ovini, caprini ed equini, ma anche per la detenzione di animali selvatici senza obbligo di autorizzazione, come ad esempio porcellini d'India, criceti, pappagallini ondulati o pesci ornamentali.

## Innumerevoli esigenze e una sola ordinanza

La struttura della nuova ordinanza sulla protezione degli animali rispecchia le svariate esigenze che essi soddisfano nella società moderna. Il trattamento degli animali viene pertanto disciplinato da diverse prospettive, che dipendono dalle loro necessità e da quelle dell'uomo. A volte i due punti di vista risultano diametralmente opposti (vedi immagine). Le esigenze degli animali sono definite mediante le caratteristiche proprie della specie, le peculiarità biologiche e lo stato di addomesticamento; quelle degli uomini derivano dai vincoli di tipo economico ed emozionale che sussistono con gli animali da reddito e da compagnia.



Parametri delle disposizioni nella legislazione in materia di protezione degli animali.

**Tipo di animale:** distinzione tra animali domestici e selvatici. Entrambi con comportamenti ed esigenze specifici della specie.

**Utilizzo/prestazione:** prestazioni previste. Prodotti di origine animale, soprattutto provenienti dall'agricoltura, ma anche prestazioni in ambiti di tutt'altro genere come ad esempio i cani utilizzati nei servizi di difesa, nella pet therapy o al circo.

**Effetto/interazione:** attività dell'uomo con gli animali, spesso di carattere economico. Rientrano in questa categoria ad esempio il commercio, il trasporto, la macellazione o gli interventi medici.

Non è semplice conciliare le diverse aspettative e spesso è necessario collegare gli articoli di diversi capitoli dell'ordinanza, nel momento in cui si deve rispondere a una domanda specifica circa il trattamento di un animale in una particolare situazione.



## Armonizzazione nell'esecuzione della protezione degli animali

Una volta introdotta la legge sulla protezione degli animali è presto emersa la necessità di ulteriori disposizioni finalizzate a disciplinare e armonizzare la sua esecuzione. Esse sono state emanate dall'UFV sotto forma di istruzioni e direttive tecniche. Si è provveduto immediatamente a rielaborarle e ad adeguarle alla nuova legislazione e le disposizioni vigenti sono state sostituite da ordinanze dell'Ufficio federale e informazioni tecniche. Nell'anno in rassegna sono state emanate le ordinanze sulla formazione e sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici e pubblicate numerose informazioni tecniche (si veda allegato).

## Struttura dell'ordinanza sulla protezione degli animali

1. Disposizioni generali: capitoli 1 e 2
  - a. Definizioni e termini
  - b. Disposizioni generali riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali
  - c. Disposizioni relative all'anestesia
  - d. Pratiche vietate
  - e. Disposizioni in materia di allevamento
2. Disposizioni specifiche per specie animale: capitoli 3 e 4
  - a. Animali domestici, requisiti minimi riportati nell'allegato 1
  - b. Animali selvatici, requisiti minimi riportati nell'allegato 2
3. Trattamento degli animali (interazioni): capitoli da 5 a 8
  - a. Trattamento professionale degli animali
  - b. Sperimentazione animale, requisiti minimi riportati nell'allegato 3
  - c. Trasporto, requisiti minimi riportati nell'allegato 4
  - d. Abbattimento e macellazione
4. Requisiti per i detentori di animali e gli organi di esecuzione: capitoli da 9 a 11
  - a. Requisiti di formazione
  - b. Compiti dell'UFV
  - c. Compiti dei Cantoni
  - d. Disposizioni transitorie, disposizioni specifiche nell'allegato 5

7

### Una selezione delle novità contenute nella revisione della legislazione in materia di protezione degli animali

- Nelle **disposizioni generali sulla detenzione degli animali** (art. 4-14) si è tenuta in maggiore considerazione l'esigenza degli animali di avere contatti sociali e sono state disciplinate in modo più chiaro la loro cura e alimentazione.
- Si sono introdotte nuove disposizioni per quanto concerne l'**allevamento degli animali** (art. 25-30).
- I requisiti relativi ai detentori di animali domestici (art. 31) sono stati innalzati mediante prescrizioni in materia di formazione.
- Le disposizioni relative alla detenzione dei **bovini** (art. 37-43) valgono per tutti gli animali addomesticati della specie bovina inclusi yak e bufali, secondo la definizione presente nell'articolo 2. A partire dalle due settimane di vita, i vitelli devono poter assumere foraggio ricco di fibre grezze e nella stalla devono avere sempre accesso all'acqua. Nelle nuove poste per i bovini non è più possibile installare gioghi elettrici.
- I **suini** (art. 44-51) ora devono avere sempre accesso all'acqua e a materiali che consentano loro di soddisfare le proprie esigenze comportamentali. Viene inoltre prescritto che nei porcili di nuova realizzazione i suini di taglia superiore debbano avere la possibilità di rinfrescarsi. Da citare sono inoltre le disposizioni relative alla castrazione indolore dei lattonzoli.
- Sono state introdotte ex novo disposizioni relative alla detenzione di **ovini, caprini, lama, alpaca e cavalli** (art. 52-63).
- Si è provveduto all'integrazione delle disposizioni relative alla detenzione dei **cani domestici** (art. 68-79). Particolare attenzione è data alla classificazione dei cani a seconda dello scopo di utilizzo, ai contatti sociali, alla sistemazione dei cani e al movimento. Sono state introdotte inoltre nuove norme circa la formazione necessaria per la detenzione dei cani.
- Nel capitolo **Animali selvatici** (art. 85-100) sono state inserite disposizioni per la detenzione di pesci e decapodi. L'allegato 2 è stato inoltre integrato con nuovi requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici senza obbligo di autorizzazione.
- I requisiti per i **contatti con gli animali dovuti all'esercizio della professione** sono riassunti nel capitolo 5 (art. 101-111). Sono state introdotte nuove disposizioni per le pensioni per animali, i servizi di accudimento degli animali e gli allevamenti professionali.
- Nel settore della **sperimentazione animale** (art. 112-149) si sono apportate delle precisazioni alle disposizioni vigenti e introdotte nuove regole per quanto concerne tra l'altro l'allevamento di animali geneticamente modificati, l'autorizzazione per i centri di detenzione di animali da laboratorio e gli obiettivi inammissibili per gli esperimenti.
- Nel capitolo **Trasporto di animali** (art. 150-176) le novità riguardano principalmente la formazione dei trasportatori.
- Nel capitolo **Abbattimento e macellazione di animali** (art. 177-188), ripreso nei contenuti dall'ordinanza vigente, sono da citare come novità le disposizioni relative alla formazione e l'ampliamento dell'elenco dei metodi di stordimento ammessi.
- È stato inserito un nuovo capitolo **Formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di detenzione di animali** (art. 189-206).



## La dignità dell'animale, una nozione ostica

Katharina Friedli, Centro specializzato  
nella detenzione adeguata degli animali, Tänikon

---

**La «dignità dell'animale» è una nuova nozione riportata nella legislazione in materia di protezione degli animali, secondo cui l'animale possiede un valore intrinseco e va pertanto rispettato. Ciò non esclude un utilizzo – sempre rispettoso – dell'animale. La tutela della dignità dell'animale impone tuttavia che un suo eventuale aggravio sia giustificato da interessi preponderanti. Dalla definizione di dignità riportata nell'articolo 3 lettera a della legge federale sulla protezione degli animali è possibile evincere alcune direttive per quanto concerne l'attuazione di tale aspetto.**

### Ogni articolo di legge deve essere opportunamente illustrato

La definizione fissa ciò che va considerato come aggravio per l'animale: esso si verifica in caso di interventi e pratiche che gli provocano dolori, sofferenze e lesioni o lo pongono in stato di ansietà; ne esistono persino alcuni che mortificano l'animale, hanno effetti assai incisivi sul suo fenotipo e sulle sue capacità, oppure lo strumentalizzano eccessivamente. Per giustificare l'aggravio subito dall'animale si deve effettuare una ponderazione degli interessi, ovvero raffrontare l'entità dell'aggravio con gli interessi degni di protezione delle altre parti coinvolte. Tuttavia è ancora ampiamente incomprensibile cosa si intenda a livello pratico per protezione della dignità degli animali.

Per essere in grado di valutare in un caso concreto se la dignità dell'animale sia rispettata o meno, è indispensabile chiarire ancora alcuni interrogativi. A tal fine l'UFV ha istituito un gruppo di lavoro che da dicembre 2009 si occupa del problema. Esso comprende due studiosi di etica, un rappresentante dell'autorità cantonale di esecuzione, un rappresentante del Ministero Pubblico e due collaboratori dell'UFV. Il gruppo di lavoro ha innanzitutto il compito di dare una connotazione pratica alle direttive teoriche finalizzate all'applicazione della definizione di dignità.

### Le nostre risposte rispecchiano il nostro atteggiamento di fondo

Gli interrogativi cui rispondere sono innumerevoli. Cosa si intende ad esempio con mortificare l'animale? Qual è il significato esatto di strumen-

talizzazione eccessiva dell'animale? Anche le ponderazioni degli interessi rappresentano un concetto ostico. L'aspetto più difficile in tal senso è definire come si debba eseguire la ponderazione dell'aggravio dell'animale, da un lato, e quella degli interessi degni di protezione delle varie parti coinvolte, dall'altro. Un'ulteriore complicità è rappresentata dal fatto che spesso devono essere raffrontati e soppesati interessi assolutamente dissimili. Di norma non si tratta di comparare ad esempio i diversi interessi economici dei soggetti coinvolti, più di frequente è necessario valutare aspetti assolutamente eterogenei come le limitazioni del comportamento tipico della specie oppure il fatto che l'animale venga mortificato, da un lato, con gli interessi economici, dall'altro. La sistematizzazione della prassi di ponderazione degli interessi è un presupposto importante per poter valutare questioni concrete riguardanti il mancato rispetto della dignità.

### Attualmente l'interesse si focalizza sui seguenti aspetti:

- Quando si deve procedere con una ponderazione degli interessi?
- Chi è incaricato di realizzare detta ponderazione nel caso concreto e, a seconda della richiesta, chi deve essere coinvolto a tutela degli interessi?
- Come si devono valutare tematiche come l'abbattimento o l'allevamento degli animali dal punto di vista della dignità?
- In che modo il gruppo di lavoro può fornire all'UFV la miglior consulenza possibile in presenza di casi concreti che l'Ufficio affronta in relazione all'esigenza di tutela della dignità dell'animale?

# «Mi prendo cura del mio animale»

**Campagna informativa per una migliore detenzione degli animali**

**La revisione della legislazione federale in materia di protezione degli animali pone nuovi accenti; un suo passo cita testualmente «Mediante l'informazione, l'UFV promuove il trattamento adeguato degli animali». Detto compito viene assolto con la campagna «Mi prendo cura del mio animale». È indispensabile infatti fornire un'informazione esaustiva alla popolazione.**

La legislazione in materia di protezione degli animali del 1981 si basava su disposizioni e controlli. Questi strumenti restano importanti, ma nella versione rivista vengono integrati in modo mirato mediante la formazione e l'informazione. Le nuove misure possono essere considerate una sorta di prevenzione nell'ambito della protezione degli animali.

## **Mi prendo cura del mio animale**

Le informazioni sono finalizzate in primo luogo al passaggio di conoscenze. Il portale «Mi prendo cura del mio animale» ([www.miprendocuradelmioanimale.ch](http://www.miprendocuradelmioanimale.ch)) rappresenta il fulcro della campagna e fornisce dati chiari e attendibili – in forma scritta e in formato audiovisivo – per una corretta detenzione degli animali. Esistono inoltre opuscoli cartacei che riportano tutti i contenuti del sito e possono essere ordinati gratuitamente. Nel primo anno, da settembre 2008, ne sono già state richieste 23000 copie. Tali pubblicazioni sono disponibili anche presso i negozi specializzati per animali. Dal lancio, il contenuto del portale è stato integrato con ulteriori specie animali e, soprattutto nel caso degli animali da reddito, sono state inserite informazioni tecniche dettagliate. Il sito riscuote grande interesse: ogni mese lo visitano circa 100000 utenti!

Il passaggio di conoscenze può avvenire solo con un'adeguata sensibilizzazione del pubblico. L'obiettivo è renderlo maggiormente conscio del fatto che la detenzione corretta degli animali presuppone determinate nozioni: ogni specie ha esigenze particolari che bisogna conoscere e soddisfare. A tal fine è indispensabile un dialogo ad ampio respiro sulla detenzione e la protezione degli animali. La nuova legislazione ha dato di per sé inizio a questo scambio, tanto che oggi gran parte delle persone residenti in Svizzera sa che i porcellini d'India e i pappagallini ondulati non devono essere tenuti da soli. D'altro canto l'UFV ha anche provveduto a una promozione mirata del dialogo: abbiamo indetto un concorso insieme al giornale Cooperazione per premiare i migliori metodi di detenzione di conigli, porcellini d'India, pappagallini ondulati, canarini e criceti e abbiamo sostenuto l'iniziativa con una serie di articoli sulla detenzione degli animali. Quasi 1400 persone ci hanno inoltrato un dossier, oltre 40000 persone hanno visitato il sito del concorso.

## **Costruire una rete**

Perché i detentori di animali siano sempre aggiornati sulle novità presenti nell'ambito della protezione degli animali, sono state ideate due newsletter: una per gli animali da reddito e l'altra per quelli da compagnia. A oggi, il numero di abbonati che informiamo puntualmente circa la protezione degli animali è pari a 3900 per gli animali da compagnia e a 3400 per quelli da reddito. (dati aggiornati a fine 2009). Tra aprile 2008 e dicembre 2009 sono state inviate rispettivamente 27 e 33 news.

## **Promuovere il dialogo**

Una buona divulgazione di informazioni presuppone un dialogo vero. Pertanto, ad agosto 2009 ha avuto inizio su Internet un primo forum di discussione sui porcellini d'India. Esso è inteso a creare un dialogo tra detentori di animali e specialisti, con l'obiettivo di promuovere le conoscenze in materia di detenzione adeguata degli animali. Un forum consente la creazione di una community, grazie alla quale l'UFV può tra l'altro identificare eventuali lacune a livello di conoscenze specifiche e trasmettere le informazioni in modo più mirato.

## **Rispondere a nuove domande**

Numerosi dubbi circa la nuova legislazione emergono solo al momento della sua attuazione. «Quanti cani occorrono detenere perché un allevamento sia considerato di tipo professionale?», «È consentita la detenzione individuale dei cavalli nei pascoli alpini?». Per risolvere questi e altri quesiti, è stata pubblicata su Internet una banca dati contenente domande e risposte. I detentori di animali possono fare le proprie ricerche tramite parole chiave e categorie.

## **Coinvolgere i bambini**

I bambini non sono solo i detentori di domani, spesso svolgono anche un ruolo trainante nell'acquisto di un animale. A fine 2008, l'UFV ha pertanto deciso di affidare per tre anni un mandato di prestazioni a «Krax», il progetto per i bambini e i giovani della Protezione svizzera degli animali (PSA). Nell'agosto 2009 è stato inoltre lanciato il sito [www.animalando.ch](http://www.animalando.ch) destinato ai bambini dagli 8 ai 12 anni. Notizie, suggerimenti, giochi e test – su questo sito i bambini trovano informazioni chiare circa la detenzione adeguata dei propri amati animali. A due settimane dal lancio il nuovo sito era già stato visitato da 4500 interessati.

## **Il nostro rapporto con gli animali**

Da un progetto del Dipartimento di sociologia dell'Università di Ginevra, finanziato dall'UFV, è emerso chiaramente che esiste un grande interesse per gli animali nella nostra società; tuttavia il rapporto con queste creature permane ambivalente. Ci si preoccupa molto del loro benessere, ma sono in pochi a conoscerne le esigenze reali. Anche in futuro pertanto si darà grande importanza a un'informazione ampia ed esaustiva, che permetta di migliorare ulteriormente la cura degli animali nel nostro Paese.

# «Sono ferrato in materia!»

**Formazione, perfezionamento e aggiornamento: pilastri della protezione degli animali**

**La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dispensano le conoscenze necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali nonché un trattamento responsabile degli stessi. Con questo orientamento la nuova ordinanza sulla protezione degli animali definisce uno standard elevato.**

Al fine di garantire il benessere degli animali è necessario che i loro detentori e le altre persone che se ne occupano conoscano le esigenze delle specie e i requisiti relativi alla loro detenzione.

La formazione rappresenta pertanto, insieme all'informazione di base, un elemento centrale della nuova ordinanza sulla protezione degli animali. È indispensabile evitare carenze nella detenzione degli animali dovute a ignoranza, prima che le sofferenze già inflitte rendano necessaria l'applicazione di sanzioni.

### **A ognuno la giusta formazione: livelli differenziati**

I requisiti formativi dei detentori degli animali, come pure delle persone che se ne occupano, dipendono da diversi fattori. I livelli formativi prescritti variano a seconda della specie, del tipo di detenzione, dell'obiettivo di utilizzo degli animali e della responsabilità affidata ai detentori degli stessi.

L'ordinanza sulla protezione degli animali opera una distinzione tra formazioni professionali, come ad esempio quelle destinate a guardiani di animali, agricoltori o pescatori professionisti, e formazioni non legate a una professione (due livelli):


Nel caso di animali che non presentano esigenze particolari in termini di detenzione è richiesto un attestato di competenza. Si tratta di una formazione che permette di acquisire conoscenze di base mediante un periodo di pratica o frequentando un corso.

Qualora la detenzione di un animale richieda conoscenze approfondite, comporti esigenze particolari oppure nel caso il numero di animali detenuti o un utilizzo professionale degli stessi

impongano particolari responsabilità per il detentore, l'ordinanza sulla protezione degli animali richiede una formazione specialistica, non legata a una professione oppure persino una formazione professionale. Nel primo caso si tratta di una formazione più impegnativa e completa rispetto all'attestato di competenza: deve infatti contemplare sia contenuti pratici che teorici e prevede un periodo di pratica più lungo. Accumuna tutti i livelli formativi il fatto di dover essere orientati a una determinata specie e forma di utilizzo.

### **La qualità della formazione ha grande importanza**

Chiunque intenda impartire una formazione ai detentori di animali deve aver conseguito almeno una formazione specialistica riconosciuta dall'UFV, non legata alla professione, oppure una formazione specialistica professionale. È inoltre necessario che abbia maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione. Tramite l'obbligo di riconoscimento dei centri di formazione si garantisce che gli stessi possano presentare – oltre a un controllo qualità esterno – anche un'offerta formativa che risponde ai requisiti di legge. Nel quadro della procedura di riconoscimento, l'UFV verifica la qualifica del personale docente come pure il contenuto, la forma e la durata dei corsi di formazione. Oltre ai contenuti specifici per i singoli animali è necessario integrare la formazione soprattutto con le nozioni di base sul diritto in materia di protezione degli animali e sulla formazione degli adulti. Le persone che hanno ricevuto una formazione di questo tipo trasmetteranno quindi le conoscenze e le competenze necessarie ai detentori di animali.



## **I requisiti di formazione dell'OPAn sono fissati in dettaglio**

### **1. Qualifica professionale – riconosciuta secondo la legge federale sulla formazione professionale**

- Agricoltore per la detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito
- Guardiano di animali:
  - per la detenzione di oltre un gruppo di animali selvatici;
  - per pensioni o rifugi a partire da 20 posti;
  - per l'allevamento o la detenzione professionale di animali domestici e da reddito, nel caso si detenga o allevi più di un gruppo di animali con esigenze simili;
  - nelle aziende che esercitano il commercio professionale di animali;
  - oppure impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da un perfezionamento specialistico
- Professione legata alla pesca (pescatore professionista o guardiapesca) per l'allevamento di pesci commestibili o da ripopolamento nonché per il commercio di pesci commestibili, da esca e da ripopolamento

### **2. Formazione specialistica, non legata a una professione richiesta per:**

- Formatore dei detentori di animali (ad esempio dei detentori di cani)\*
- Detentore di un gruppo di animali selvatici con esigenze simili\*
- Detentore professionale di oltre 11 cavalli\*
- Pensioni o rifugi per animali con meno di 20 posti
- Detentore o allevatore professionale di animali domestici o selvatici come pure di cani da lavoro\*
- Personale impiegato per il trasporto di animali nelle imprese di commercio e trasporto di bestiame\*
- Il personale del macello che si occupa degli animali vivi\*
- Direttori di centri di detenzione di animali da laboratorio\*

### **3. Attestato di competenza richiesto per:**

- Privato che detiene determinati animali selvatici di cui è semplice occuparsi\*
- Detentore di cane, attestato di competenza teorico e pratico\*
- Persone che eseguono interventi dolorosi ai propri animali\*
- Persone che manipolano pesci commestibili o da ripopolamento e/o decapodi
- Detentori di animali domestici (da lavoro e cavalli), a seconda del numero di animali detenuti\*
- Persone che si occupano di animali in occasione di manifestazioni e pubblicità\* o a titolo professionale

### **4. Perfezionamento specialistico richiesto per:**

- Commerciante specializzato di animali (impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali)\*

Al fine di garantire la creazione di un progetto formativo di buona qualità, l'ordinanza sulla protezione degli animali fissa dei periodi transitori. In tal modo può avvenire la creazione del piano formativo globale con la necessaria qualità.

## **Focus sui detentori di cani e sui formatori dei detentori di cani**

Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza sulla protezione degli animali, l'UFV ha focalizzato la propria attenzione sulla formazione dei detentori di cani e dei loro formatori. La mancanza di figure professionali specialistiche connesse ai cani ha reso necessaria la creazione di offerte didattiche non legate a una professione destinate ai formatori dei detentori di cani. Per questo profilo l'UFV ha riconosciuto sino ad ora 16 centri di formazione. A fine 2009 sono stati abilitati circa 850 formatori presso i quali i detentori di cani possono adempiere il proprio obbligo formativo. In questo modo potrebbe essere raggiunto ampiamente l'obiettivo di realizzare un'offerta didattica a livello nazionale destinata ai detentori di cani entro il periodo transitorio di due anni.

## **Caso particolare «manipolazione di pesci»**

Sotto la responsabilità della rete di formazione per pescatori ([www.anglerausbildung.ch](http://www.anglerausbildung.ch)) vengono proposti corsi finalizzati al conseguimento di un attestato di competenza. Conforme al diritto di pesca, tale attestato adempie le istruzioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali e amplia pertanto ulteriormente l'offerta formativa per le persone che si occupano di pesci commestibili e da ripopolamento.

\* In questi ambiti sono stati riconosciuti corsi di formazione e perfezionamento. Gli elenchi aggiornati contenenti tutti i corsi riconosciuti sono disponibili all'indirizzo <http://www.bvet.admin.ch> > Temi > Protezione degli animali



### **Formazione per altre specie animali**

Per la creazione di ulteriori offerte formative, l'ordinanza sulla protezione degli animali prevede di norma un periodo transitorio di cinque anni. Si tratta in tal senso di allevatori professionali di animali, detentori di animali selvatici, domestici e da reddito (esclusi i cani). Nonostante tale termine, nel primo anno dall'entrata in vigore della nuova ordinanza sulla protezione degli animali l'UFV ha già riconosciuto sette formazioni specialistiche non legate a una professione, sei corsi per il conseguimento degli attestati di competenza, come pure un perfezionamento specialistico dell'UFV. Si tratta per lo più di formatori che operano a livello sovraregionale: si può pertanto presupporre che sia possibile soddisfare la richiesta formativa nazionale entro la fine del periodo transitorio, a settembre 2013.

### **Formazione sempre aggiornatissima**

Aumentano costantemente i requisiti in materia di protezione degli animali e le conoscenze relative alle esigenze degli stessi. È importante quindi che i detentori si mantengano costantemente aggiornati in questo senso e si occupino dei propri animali in modo adeguato alla situazione. Per determinate figure professionali e categorie di persone, la nuova ordinanza sulla protezione degli animali prescrive aggiornamenti regolari:

- i guardiani di animali, il personale che esegue esperimenti sugli animali, come pure le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall'UFV devono seguire corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni;
- il personale responsabile del trasporto di bestiame o che lavora nei macelli deve seguire un corso di aggiornamento per almeno un giorno sull'arco di tre anni.

### **Perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario**

Un'efficace protezione degli animali non presuppone unicamente conoscenze imprescindibili da parte dei detentori degli animali circa le esigenze di una determinata specie o dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sua detenzione. In qualità di interlocutori diretti dei detentori di animali desiderosi di ottenere una consulenza, ma anche come figure che svolgono una funzione di controllo, i collaboratori degli uffici veterinari devono ampliare e approfondire costantemente le proprie conoscenze. Nel quadro della formazione e del perfezionamento dei veterinari ufficiali viene riservata un'importanza particolare alla protezione degli animali: oltre agli ambiti specialistici, quali i fondamenti di diritto, la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali, il modulo protezione degli animali rappresenta una parte rilevante del corso.





# «Tutto dipende dalla detenzione»

**Svariati compiti per garantire il benessere dei nostri animali da reddito**

18

Beat Wechsler, Centro specializzato nella detenzione adeguata degli animali, Tänikon, e Hans Oester, Centro specializzato nella detenzione adeguata degli animali, Zollikofen

---

**I nostri connazionali esigono un trattamento adeguato degli animali da reddito utilizzati nel settore agricolo svizzero. Due servizi distaccati dell'UFV provvedono a fornire una consulenza competente alle autorità di esecuzione, alle imprese di costruzione degli impianti di stabulazione e ai detentori di animali. Le loro ricerche contribuiscono a trovare soluzioni che soddisfino le esigenze concrete e al contempo garantiscano una detenzione adeguata degli animali da reddito. Diversi studi sul comportamento di questi ultimi permettono inoltre di porre le basi per l'attuazione delle disposizioni in materia di protezione degli animali.**

## **Ampia offerta di servizi**

Entrambi i centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali di Tänikon (TG) e Zollikofen (BE) adempiono, in qualità di servizi esterni dell'UFV, compiti di vario tipo:

Secondo quanto disposto dalla legge federale sulla protezione degli animali, è necessaria un'autorizzazione per la vendita e l'installazione in Svizzera di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie e destinati a ruminanti, suini, volatili e conigli. L'autorizzazione viene rilasciata solo se da una verifica dei sistemi e degli impianti emerge che questi soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Tale controllo spesso avviene nel quadro di un progetto di ricerca.

I collaboratori dei due centri sono a disposizione per fornire una consulenza competente alle varie autorità, organizzazioni e scuole come pure ai privati. Gli stessi elaborano informazioni tecniche su temi di attualità destinate ai detentori degli animali che vengono pubblicate nell'ambito della campagna d'informazione dell'UFV «Mi prendo cura del mio animale».

I ricercatori dei centri si occupano inoltre della definizione dei capisaldi intesi a migliorare le attuali forme di detenzione adeguata degli animali e a svilupparne di nuove. In tal senso sono utili stretti contatti a livello di attività pratica e con altri gruppi di ricerca nazionali e internazionali.

### **Lavori di ricerca per i ruminanti e i suini**

Il progresso avanza anche nell'ambito della detenzione degli animali da reddito in agricoltura. Al fine di semplificare i processi lavorativi dell'uomo, oggi vengono impiegate nuove soluzioni tecniche come i robot per la mungitura delle vacche, oppure gli asportatori di letame nelle porcilaie. Questi nuovi sistemi consentono di ridurre le ore di lavoro e rappresentano pertanto un elemento fondamentale per la diminuzione dei prezzi del latte e della carne suina. Il presupposto indispensabile per simili innovazioni è tuttavia che gli impianti siano strutturati in modo da tenere conto del comportamento tipico delle specie e non provocare lesioni agli animali. Diversi progetti di ricerca condotti dal Centro di Tänikon si occupano di come vacche e suini possono abituarsi alle innovazioni tecniche in ambito agricolo.

### **Asportatori di letame per vacche...**

Nelle moderne stalle a stabulazione libera delle vacche attualmente si utilizzano asportatori di letame automatici che puliscono più volte al giorno le corsie. Questi sistemi migliorano la salute degli zoccoli e rendono le superfici più sicure, evitando che gli animali scivolino. È importante tuttavia che le vacche possano evitare facilmente l'asportatore, che si sposta lentamente, e non venire a contatto con l'apparecchiatura. In numero-

se aziende si conduce pertanto un progetto di ricerca inteso a valutare gli asportatori più adatti alle diverse situazioni. Tale studio fornisce alle imprese di costruzione di impianti di stabulazione e agli agricoltori informazioni importanti per poter installare in futuro i sistemi più adatti alle specifiche esigenze.

### **...adatti anche per i suini?**

Anche nel caso dei suini ci si interroga circa l'adozione di sistemi automatici di asportazione del letame. Da un lato gli animali sono tenuti in gruppi e box di grandi dimensioni, così che l'uso di simili soluzioni è opportuno da un punto di vista tecnico. Dall'altro, sempre più di frequente ai box sono annesse anche superfici d'uscita da pulire regolarmente. In questo caso un asportatore può comportare un netto risparmio in termini di tempo. A differenza delle vacche, tuttavia, i suini sono d'indole molto più curiosa. Essi non sempre scansano l'apparecchiatura, ma vi si avvicinano per osservarla meglio. Pertanto gli asportatori di letame provenienti dal settore bovino che attualmente vengono impiegati anche per i suini possono risultare inadatti. L'obiettivo di un progetto di ricerca realizzato a Tänikon, presso il Centro specializzato nella detenzione adeguata degli animali, è sviluppare nuove tipologie di asportatori conformi al comportamento dei suini.

### **Mungitura mediante robot – attenzione al rovescio della medaglia**

Sono sempre più frequenti nel nostro Paese i sistemi automatizzati per la mungitura. Essi consentono alle vacche di decidere 24 ore su 24 quando essere munte: in questo modo anche l'agricoltore viene liberato da appuntamenti fissi per la mungitura. Si tratta pertanto di una soluzione che lascia maggiore libertà di scelta all'uomo e all'animale. Dalle osservazioni condotte presso aziende che adottano tale sistema è emerso tuttavia che alcuni esemplari non si adattano alla perfezione a tali sistemi: gli intervalli tra una mungitura e l'altra sono eccessivamente protratti rispetto alla media e, fatto assai strano, le vacche utilizzano spesso il box di mungitura di notte. Un progetto di ricerca si interessa dei motivi alla base di un simile comportamento e di come sia possibile modificarlo. Lo studio va a vantaggio anche dell'agricoltore, poiché gli intervalli regolari tra le mungiture rappresentano un presupposto per un'alta produttività lattiera e una buona qualità del prodotto.

### **Lavori di ricerca per il pollame e i conigli**

La stragrande maggioranza delle ricerche condotte presso il Centro specializzato nella detenzione adeguata degli animali di Zollikofen è intesa a valutare se i singoli elementi che compongono i sistemi di stabulazione di pollame e conigli siano rispettosi degli animali. Gli studi si concentrano ad esempio sulla dotazione ottimale

dei nidi nel caso delle galline ovaiole, sulle diverse forme di posatoi a loro destinati, oppure sulla comparsa di ulcere ai cuscinetti plantari (pododermatite) ed eventuali modifiche dello sterno riconducibili all'utilizzo di diverse tipologie di posatoi. Per quanto concerne i conigli, l'attenzione si concentra attualmente sulla detenzione in gruppo delle femmine da riproduzione (fattrici). Oltre che nella detenzione professionale, i risultati delle ricerche devono trovare applicazione anche nella detenzione dei conigli e dei volatili per l'interesse che suscita la razza o come animali da compagnia.

#### **Ogni gallina sceglie il proprio nido...**

Questo ampio progetto di ricerca è inteso a valutare se i nidi collettivi siano rispettosi degli animali. Alle galline ovaiole viene data pertanto la possibilità di scegliere oltre al nido oggetto del test anche un altro nido minimale, che adempie i requisiti minimi della legislazione sulla protezione degli animali. In un precedente esperimento si erano definite le dotazioni del nido minimale: per fare ciò ci si era posti la domanda circa le caratteristiche di base che esso deve presentare perché le galline lo preferiscano a una cassetta aperta, cosparsa di stame. L'autorizzazione alla commercializzazione di un nuovo nido viene rilasciata esclusivamente se il gradimento degli animali nei suoi confronti è uguale o superiore a quello dimostrato per il nido minimale. L'attrattiva di un nido viene valutata in base al numero di uova deposte al suo interno e al comportamento delle galline prima della deposizione.

Sebbene le ricerche non siano concluse, si sono già delineate due tendenze nette: da un lato non si è trovato ancora un nido commerciale che le galline rifiuterebbero in modo evidente rispetto a un nido minimale. Dall'altro è emerso che determinate caratteristiche di un nido, come l'inclinazione del fondo oppure il modo in cui sono predisposte le entrate, possono influire sul livello di gradimento dell'animale. L'analisi di simili dettagli serve a migliorare la qualità dei nidi per la deposizione delle uova, contribuendo così a una maggiore sicurezza nella raccolta di queste ultime come pure a una migliore concezione dell'ambiente in cui vivono le galline ovaiole.

#### **...necessita di posatoi adeguati...**

I posatoi rappresentano una risorsa importante per le galline ovaiole che li utilizzano sia di giorno che di notte. In Svizzera essi sono realizzati prevalentemente in materiali quali il legno, la plastica o l'acciaio. In un esperimento si dà la possibilità alle galline ovaiole di scegliere tra diversi posatoi e si analizza su quali preferiscono trattenersi di notte e di giorno.

Nei sistemi di stabulazione in cui vengono utilizzati tali strumenti emergono tuttavia due diversi problemi: le galline mostrano spesso

deformazioni e fratture dello sterno, come pure ulcere ai cuscinetti plantari (pododermatite).

Sono ancora in corso le analisi volte a definire le cause e i nessi possibili.

#### **...e apprezza la possibilità di uscire all'aperto**

I consumatori svizzeri preferiscono le uova da allevamento all'aperto. Ma le galline che dispongono di un'area d'uscita provvista di tettoia e di un pascolo, come utilizzano tali superfici? Precedenti studi condotti da altri gruppi hanno dimostrato che più numerose sono le galline ovaiole all'interno di un branco, minore è la quantità di esemplari che visita le zone esterne. L'utilizzo della superficie d'uscita dipende pertanto dalle dimensioni del branco? Per cercare una risposta al quesito, si analizzano quattro branchi, composti rispettivamente da 2000, 6000, 9000 o più esemplari. L'esperimento prevede che venga fissato un trasmettitore alla zampa degli animali, installata una serie di antenne in prossimità delle aperture verso l'esterno e registrati i passaggi di ogni gallina dalla stalla, all'area coperta, al pascolo e viceversa. I rilevamenti del comportamento dimostrano sino ad ora che il numero di animali che visitano lo spazio esterno è nettamente superiore a quello riscontrabile in un momento specifico. Tuttavia non tutte le galline si recano nel pascolo ogni giorno e anche il tempo trascorso all'esterno varia da esemplare a esemplare.

#### **Conigli – la detenzione in gruppo è una soluzione praticabile!**

I comportamenti aggressivi tra le femmine di questa specie sono un problema noto da tempo. Diverse ricerche mirano a una migliore comprensione della vita sociale delle coniglie e a ottenere indicazioni su come sia possibile risolvere le situazioni di conflitto. In un'ulteriore serie di esperimenti si sono valutate le conseguenze derivanti dal fatto di riunire delle femmine adulte in uno spazio comune, in presenza di diverse condizioni sperimentali. Ciò ha permesso di dimostrare che – a differenza di quanto generalmente si immagina – il numero dei conflitti e le lesioni riportate non costituiscono un problema dal punto di vista della legislazione in materia di protezione degli animali: le coniglie non hanno mostrato indesiderate reazioni fisiologiche dovute allo stress né modifiche del comportamento. Dal confronto di due diverse condizioni sperimentali è emerso che la frequenza delle lesioni e l'aggravio subiti dagli animali erano leggermente superiori se tutti gli esemplari venivano riuniti in un box sconosciuto. Per contro, se singoli esemplari venivano inseriti nel box abituale di un gruppo, le ferite e l'aggravio erano inferiori. Un'altra ricerca ha inoltre evidenziato come la presenza di un maschio all'interno di un gruppo serva ad allentare le tensioni.

### Trasporre le conoscenze a livello pratico

L'applicazione delle nuove conoscenze scientifiche richiede tempo, ma è un obiettivo che viene perseguito con fermezza. La stampa specializzata nel settore agricolo fornisce costanti aggiornamenti sul tema. I seguenti esempi mostrano come l'introduzione delle nuove disposizioni previste dalla revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali sia supportata da attività di ricerca.

Dal 2013 i **suini** devono avere un accesso costante al materiale che permetta loro di soddisfare le proprie esigenze comportamentali. Uno studio analizza pertanto i tipi di materiali che questa specie gradisce per lassi di tempo piuttosto protratto. Così facendo si garantisce non solo la disponibilità dei materiali, ma anche il loro utilizzo da parte degli animali.

A partire dal 2013, tutte le **vacche** tenute legate devono avere la possibilità di muoversi liberamente all'aperto anche in inverno, per almeno 30 giorni. Sino ad oggi soprattutto le aziende situate nelle regioni di montagna beneficiavano di deroghe particolari. Ma nel caso delle vacche di razza Eringer, che amano i combattimenti, l'applicazione delle nuove disposizioni può rendere necessaria l'introduzione di misure specifiche. Un progetto di ricerca condotto nel Vallese analizza pertanto la frequenza dei combattimenti gerarchici quando le vacche si incontrano nuovamente all'aperto dopo aver trascorso uno, tre, quattro o cinque giorni legate nella stalla.

Nel caso dei **caprini** cresce la richiesta di una stabulazione libera. La nuova ordinanza sulla protezione degli animali vieta la costruzione di impianti in cui gli animali vengono tenuti legati. L'unica eccezione è rappresentata dalle stalle alpine, utilizzate solo stagionalmente. In un pluriennale progetto di ricerca sono stati elaborati i principi che gli agricoltori possono adottare, soprattutto nel caso di greggi di piccole dimensioni, per ridurre al minimo le aggressioni nelle stalle a stabulazione libera, strutturando sufficientemente gli spazi. Si è dimostrato utile in questo senso l'adozione di pedane, che fungono da elementi di separazione, nicchie di riposo disposte su diversi livelli e pareti divisorie, che offrono la possibilità di nascondersi alla vista nelle poste di foraggiamento.

L'elenco di tutte le pubblicazioni e ulteriori informazioni su entrambi i centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.bvet.admin.ch>  
> Temi > Protezione degli animali  
> Impianti di stabulazione  
(solo in tedesco e francese)

# «Focus trasporto di animali»

**Con le debite cure e senza inutili ritardi**

La legge federale sulla protezione degli animali lo afferma chiaramente: i trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Si tratta di un'allusione al fatto che il trasporto può comportare per l'animale un notevole stress, che deve essere per quanto possibile evitato. Da tempo l'opinione pubblica si mostra sensibile a questo tema. L'ordinanza sulla protezione degli animali gli dedica un intero capitolo, che tiene conto degli animali da reddito, ma che di fatto vale per tutti i vertebrati. Chi si occupa del trasporto degli animali, si assume una notevole responsabilità.



Gli autisti e il personale che accudisce gli animali, responsabili di questi ultimi nelle imprese di trasporto e di commercio del bestiame, come pure le persone che trasportano animali a titolo professionale, sono tenuti ad assolvere una formazione specialistica sia teorica che pratica e ad aggiornarsi regolarmente. Lo stesso vale per almeno uno dei responsabili delle imprese di trasporto e di commercio del bestiame, quale ad esempio un agente di trasporto. In questo modo si garantisce che vengano tenute in debita considerazione le disposizioni in materia di protezione degli animali, anche per quanto concerne la logistica dei trasporti.

### **Si deve insegnare alle persone a prendersi le proprie responsabilità**

Il trattamento rispettoso degli animali presuppone requisiti molto elevati da parte dei responsabili e rappresenta un elemento fondamentale a livello di formazione e perfezionamento. L'autista si assume gran parte della responsabilità: partecipa alla fase di carico, dove è indispensabile trattare gli animali con la massima calma e attenzione. Durante il trasporto gli viene richiesta una guida che tenga nel debito conto gli animali, consentendo loro di giungere a destinazione incolumi e senza inutile stress. In molti casi, aiuterà il destinatario anche a scaricare gli animali e a dare loro ricovero. Il trattamento rispettoso degli animali che si trovano in una situazione a loro sconosciuta richiede una profonda conoscenza del loro comportamento naturale. È indispensabile soprattutto conoscerne le reazioni di difesa per evitare il più possibile incidenti e lesioni.

### **Conoscere e rispettare le caratteristiche degli animali**

I nostri animali da reddito sono per lo più animali predati. Il fatto di essere caricati su un mezzo di trasporto, dove devono stare a stretto contatto, rappresenta un motivo di stress. Durante il tragitto l'inevitabile contatto con i corpi dei propri conspecifici può rivelarsi tuttavia un vantaggio, poiché permette agli animali di stare più facilmente in posizione eretta. Su un mezzo di trasporto non è pertanto consentito caricare un numero eccessivo o insufficiente di animali per unità di superficie. Inoltre è necessario separare con opportuni divisorii gli esemplari che non si conoscono, oppure che differiscono per specie, sesso o dimensioni. Tale regola minimizza il rischio di lesioni dovute a eventuali combattimenti gerarchici o scontri di altro genere.

### **Evitare le lesioni e garantire un sufficiente afflusso di aria fresca**

L'ordinanza sulla protezione degli animali contiene numerose disposizioni per quanto concerne le caratteristiche del mezzo di trasporto, intese a contenere l'aggravio degli animali. Durante il trasporto essi devono, ad esempio, poter assumere la postura normale. I pavimenti antisdrucciolevoli rivestono un'importanza fondamentale e le rampe, a partire da una determinata inclinazione, devono essere provviste di assi trasversali e fiancate, poiché altrimenti presentano un notevole rischio di ferimento per gli animali che si spaventano. Oltre a garantire un buon apporto di ossigeno, un sufficiente afflusso di aria fresca evita – soprattutto nel caso dei suini, incapaci di sudare – che gli animali soffrano a causa di un surriscaldamento dell'ambiente in cui vengono rinchiusi durante il trasporto. A tal fine occorre utilizzare aperture opportunamente collocate o ventilatori.

### **Informarsi sui corsi di formazione**

L'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) e l'Associazione svizzera negozianti di bestiame (ASNBB) hanno creato un ente comune al fine di garantire una formazione e un aggiornamento del personale impiegato nel trasporto del bestiame, secondo quanto previsto nell'ordinanza sulla protezione degli animali. I corsi sono già stati verificati e riconosciuti dall'UFV. Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili su [www.astag.ch](http://www.astag.ch)

# «Castrazione? Se sì, nel modo giusto...»

## Castrazione dei lattinzoli con anestesia

Michelle Howald, UFV

---

Conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali, dal 1° gennaio 2010 la castrazione dei lattinzoli maschi è autorizzata soltanto previa anestesia. Questo intervento di routine vanta una lunga tradizione e interessa circa 1,3 milioni di lattinzoli l'anno. La castrazione permette di garantire la qualità della carne poiché la carne dei verri che hanno raggiunto la maturità sessuale talvolta emana un odore sgradevole causato dalla produzione di ormoni sessuali e da altre sostanze odoranti.

Ai giorni nostri, per eseguire la castrazione dei lattonzoli gli agricoltori si servono di tre metodi applicabili nella pratica: la narcosi da gas, la vaccinazione contro l'odore di verro e l'ingrasso dei verri giovani. Tutti questi metodi soddisfano le esigenze richieste per la netta riduzione del dolore, la sostenibilità finanziaria, la garanzia dell'elevata qualità della carne suina nonché il consenso da parte dei consumatori.

### **Attuazione nei porcili**

Il passaggio da un metodo applicabile nella pratica all'attuazione nei porcili si è rivelato più lungo del previsto perché il commercio continua a volere soprattutto la carne di animali castrati chirurgicamente. Pertanto circa il 98% dei lattonzoli maschi è castrato con il metodo tecnicamente più complesso, l'anestesia mediante l'impiego di isoflurano e di un antidolorifico appropriato. I lattonzoli sono castrati al più tardi all'età di due settimane e sottoposti ad anestesia totale mediante un apparecchio fabbricato appositamente per essere utilizzato in tutta sicurezza dall'agricoltore con dell'isoflurano, un gas narcotico ampiamente utilizzato in medicina veterinaria. Ai lattonzoli viene iniettato anche un antidolorifico affinché non avvertano dolori dopo l'intervento.

Gli agricoltori hanno dapprima dovuto apprendere in uno dei corsi riconosciuti dagli Uffici federali UFAG e UFV come effettuare l'anestesia e l'intervento con il maggior riguardo possibile. Il corso insegna anche come usare in modo sicuro l'isoflurano e l'antidolorifico nonché il corretto utilizzo e la corretta manutenzione dell'apparecchio da anestesia. Dopo la parte teorica, il fornitore dell'apparecchio istruisce il detentore di animali sull'uso pratico dell'apparecchio da anestesia prima che possa apprendere a praticare l'anestesia e l'intervento sui suoi animali sotto sorveglianza del veterinario. L'obiettivo è che il detentore lo sappia eseguire in modo corretto e autonomo.

Se il detentore e il veterinario concordano nel ritenere che l'obiettivo è raggiunto, lo comunicano all'Ufficio del veterinario cantonale responsabile dell'esecuzione della protezione degli animali. Il veterinario può quindi consegnare all'agricoltore il gas narcotico e l'antidolorifico. Qualora il detentore non voglia o non possa eseguire da solo l'intervento, l'anestesia deve essere effettuata dal veterinario.

In tutta la Svizzera tali corsi sono offerti esclusivamente dal Servizio sanitario per l'allevamento porcino (SSP), il quale organizza anche corsi introduttivi per i veterinari affinché i detentori di animali ricevano un'ottima istruzione durante l'esercizio pratico. Ciò permette di garantire che la procedura sia effettuata secondo standard qualitativi unitari.

### **L'obiettivo a lungo termine**

Per il benessere dell'animale l'obiettivo a lungo termine è quello di rinunciare a effettuare l'intervento. I verri sono animali che assimilano meglio il mangime rispetto ai suini castrati, tuttavia, verso la fine dell'ingrasso assumono un comportamento sempre più aggressivo. Prima che l'ingrasso dei verri possa trovare ampio uso, occorre ridurre la percentuale di animali che presenta carne con odore di verro tramite una selezione a livello dell'allevamento e una gestione appropriata nonché garantire l'identificazione delle carcasse che presentano un odore di verro lungo la catena di macellazione sviluppando un metodo obiettivo automatizzato. L'ingrasso dei verri giovani è già applicato come produzione di nicchia.

### **La vaccinazione come prodotto di nicchia**

Anche la carne di suini vaccinati è un prodotto di nicchia. I vaccini possono servire non soltanto a proteggere gli animali dalle malattie, ma anche a contrastare l'odore di verro: tale vaccinazione consente di neutralizzare i neurotrasmettitori che regolano lo sviluppo sessuale. Questo metodo non necessita di alcun intervento operativo e non causa sofferenze all'animale poiché i verri devono soltanto essere vaccinati correttamente affinché si comportino come i suini castrati. Nei macelli è facile riconoscere questi animali perché presentano testicoli piuttosto piccoli per la loro età. La vaccinazione è un metodo molto affidabile se il vaccino «Improvac» è somministrato due volte esattamente nel periodo predefinito. Dato che non lascia residui non sono previsti termini di attesa da rispettare prima della macellazione.

### **Aiuto iniziale per la castrazione chirurgica**

Dato che i consumatori sono prevenuti nei confronti della vaccinazione, la maggior parte dei produttori continua a prediligere la castrazione chirurgica con anestesia. I costi supplementari dovuti all'acquisto dell'apparecchio da anestesia o i costi veterinari che ne risultano sono ripartiti fra i produttori, gli ingrassatori, i commercianti e le imprese di trasformazione. Ai suinicoltori viene versato un tantum un aiuto iniziale che consiste in un contributo dipendente dal numero di scrofe ma che non è atto a coprire tutti i costi. Il denaro proviene da un fondo di quindici milioni di franchi appositamente creato a tale scopo, costituito dai rappresentanti del settore. Grazie a sforzi congiunti si è riusciti a trovare e ad attuare metodi applicabili nella pratica nei termini previsti. Oltre alla Norvegia, la Svizzera è l'unico Paese che prescrive l'obbligo di anestesia.

# «Ottenere di più con meno»

**Alta vigilanza sulla sperimentazione animale e promozione della ricerca nell'ambito delle possibili alternative**

La revisione della legislazione in materia di protezione degli animali ha avuto effetti anche sulle disposizioni inerenti lo svolgimento degli esperimenti sugli animali. Diversi dettagli di questa materia erano già ampiamente regolamentati, la novità è che ora ciò avviene tramite un'apposita ordinanza dell'Ufficio federale. Si velocizzano inoltre i lavori a un nuovo sistema elettronico per l'invio e la gestione delle domande di autorizzazione. Parallelamente l'UFV sostiene progetti di ricerca, volti a trovare metodi alternativi agli esperimenti sugli animali.

Le novità concernenti il testo della legge e dell'ordinanza riguardano la procedura di autorizzazione per la detenzione e l'allevamento di animali da laboratorio, il loro trattamento, la produzione di animali geneticamente modificati come pure il rilevamento di eventuali aggravati tollerati dagli animali da laboratorio.

### **Procedura di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali**

È considerato un esperimento sugli animali qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di verificare un'ipotesi scientifica, conseguire informazioni, ottenere o sperimentare una sostanza oppure accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale. Rientrano inoltre in questa categoria l'utilizzo di animali per la ricerca sperimentale sul comportamento, come pure gli esperimenti a scopo d'insegnamento e formazione. In Svizzera, per qualsiasi intervento o pratica sugli animali a scopo sperimentale, è necessario inviare una domanda di autorizzazione all'Ufficio del veterinario cantonale competente.

Gli Uffici dei veterinari cantonali rilasciano le autorizzazioni per la sperimentazione animale su incarico di una commissione cantonale indipendente per gli esperimenti sugli animali, in cui sono adeguatamente rappresentate le organizzazioni animaliste.

La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali presta consulenza all'UFV e come comitato scientifico è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e casi controversi.

### **Alta vigilanza e diritto di ricorso**

Gli Uffici dei veterinari cantonali sottopongono all'UFV le autorizzazioni relative alle domande pervenute. L'autorità federale effettua le necessarie verifiche e, se lo ritiene necessario, può presentare ricorso contro le suddette autorizzazioni.

### **Nuovo sistema d'informazione elettronico per la gestione dei dati relativi alla sperimentazione animale**

Nell'ambito dell'e-government l'UFV sviluppa un sistema d'informazione elettronico, in collaborazione con i servizi cantonali specializzati nella protezione degli animali. Esso è finalizzato a semplificare e migliorare la gestione degli esperimenti sugli animali, la detenzione degli animali da laboratorio e la formazione e l'aggiornamento delle persone che eseguono esperimenti

su animali. Il sistema d'informazione comprende un programma di rilevamento dati e una banca dati. Gli istituti e le persone che eseguono esperimenti sugli animali lo useranno in futuro per l'invio delle domande di autorizzazione e l'inserimento delle indicazioni necessarie.

### **Statistica annuale degli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera**

L'UFV ha il compito di pubblicare annualmente una statistica in cui vengono riportati tutti gli esperimenti eseguiti sugli animali e riferite le informazioni necessarie per valutare gli sviluppi nell'ambito dell'utilizzo degli animali per fini sperimentali.

La statistica degli esperimenti sugli animali è disponibile in versione integrale e interattiva sul sito dell'UFV: <http://www.tv-statistik.bvet.admin.ch> (solo in tedesco e francese).

In termini di cifre, l'andamento relativo agli animali utilizzati per finalità sperimentali dal 1983 al 2008 rispecchia l'effetto positivo della legislazione in materia di protezione degli stessi: fino a metà degli anni Novanta è evidente un notevole calo della sperimentazione animale, rimpiazzata da metodi alternativi che non prevedono l'impiego di animali o ne richiedono un numero inferiore. L'aumento contenuto ma costante registrato nell'ultimo decennio è il risultato di uno sviluppo enorme delle scienze biologiche, inclusi i metodi di modificazione genetica.

#### **La legislazione contiene importanti principi per lo svolgimento degli esperimenti sugli animali**

- Le autorizzazioni per eseguire esperimenti vengono rilasciate ai responsabili degli istituti o dei laboratori.
- La specifica istituzione deve disporre di impianti idonei all'esecuzione degli esperimenti come pure di personale qualificato.
- Gli esperimenti sugli animali devono essere svolti sotto la direzione di uno specialista di comprovata esperienza.
- Gli animali devono essere accuditi prima, durante e dopo l'esperimento. È inoltre lecito infliggere loro dolori, sofferenze o lesioni soltanto se inevitabili per lo scopo dell'esperimento.
- Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali.
- Qualora un esperimento provochi all'animale dolori non lievi, può essere eseguito soltanto in anestesia locale o generale.
- Gli animali che sono stati sottoposti a notevole stress non devono essere utilizzati in ulteriori esperimenti.
- Se in seguito a un intervento un animale è in grado di vivere solo soffrendo, deve essere abbattuto con metodi indolori.
- È indispensabile redigere un protocollo degli esperimenti eseguiti sugli animali.

### **Nascita e organizzazione della Fondazione 3R**

L'autunno del 1985 ha visto la costituzione all'interno del Parlamento svizzero di un gruppo di lavoro per questioni riguardanti gli esperimenti sugli animali. Esso nasceva dalla discussione di due iniziative popolari: «Per la soppressione della vivisezione» (respinta) e «Per l'abolizione della sperimentazione animale e della vivisezione» (numero insufficiente di firme) e ricercava un modo per conciliare le istanze delle cerchie interessate – il settore della politica, dell'amministrazione, della protezione degli animali e dell'industria – al fine di giungere a una soluzione oggettiva dei problemi connessi alla sperimentazione animale. In quest'ottica nel 1987 è stata creata la Fondazione 3R come lavoro di collaborazione tra il gruppo parlamentare per le questioni riguardanti gli esperimenti sugli animali (in rappresentanza dell'opinione pubblica), Interpharma (associazione delle imprese farmaceutiche svizzere) e il Fondo per la ricerca senza animali (Fonds für versuchstierfreie Forschung), oggi fondazione Animalfree Research. I mezzi per finanziare la ricerca provengono in egual misura dall'UFV e da Interpharma. Annualmente vengono messi a disposizione circa 700 000 franchi.

### **La Fondazione 3R ricerca alternative agli esperimenti sugli animali**

Il nome della fondazione ne rivela le finalità: 3 «R» sta per «Reduce, Refine, Replace». In italiano: ridurre, affinare, sostituire. Con ciò si delinea l'obiettivo della fondazione, ovvero promuovere i progetti di ricerca che sviluppano nuovi metodi oppure perfezionano prassi già note, allo scopo di trovare un'alternativa agli esperimenti classici sugli animali. Il processo finalizzato al raggiungimento di questo obiettivo a lungo termine si dimostra sin d'ora efficace: è stato infatti possibile rivedere dal punto di vista della protezione degli animali la sperimentazione che è indispensabile svolgere a titolo scientifico e ridurre nettamente il numero complessivo degli esperimenti eseguiti sugli animali in Svizzera.

L'UFV ha il mandato legale di sostenere il riconoscimento e l'utilizzo dei metodi 3R. Tale promozione rientra pertanto nelle priorità della ricerca dell'UFV.

Informazioni circa l'impegno della fondazione come pure sui dettagli dei progetti 3R sono disponibili su [www.forschung3r.ch](http://www.forschung3r.ch) (in francese, inglese e tedesco)



# «Dalla teoria alla pratica»

**Attuazione della nuova legislazione in materia di protezione degli animali –  
promossa e seguita da professionisti**

**La revisione della legislazione in materia di protezione degli animali comporta un notevole onere aggiuntivo per i Cantoni, incaricati della sua esecuzione. L'associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) e l'UFV elaborano congiuntamente i fondamenti per un'attuazione uniforme.**



## Esperienze dei veterinari cantonali

La nuova legislazione in materia di protezione degli animali è in vigore da poco più di un anno. Essa trova tuttavia un diverso livello di attuazione nei vari Cantoni, a causa di fattori di vario genere. Gli Uffici dei veterinari cantonali si impegnano strenuamente per adeguare il processo di esecuzione alle nuove prescrizioni legali, nei termini prefissati.

Temi importanti in tal senso sono le nuove disposizioni in materia di formazione, la gestione dei periodi transitori, nel caso delle stalle destinate agli animali da reddito, e le disposizioni sulla detenzione delle specie, esplicitamente citate per la prima volta nell'ordinanza sulla protezione degli animali. Tutto ciò richiede un notevole impegno da parte delle autorità cantonali di esecuzione, soprattutto a causa dell'onere, sensibilmente accresciuto, legato ai controlli.

I requisiti di formazione e le nuove disposizioni relative alla detenzione di animali da compagnia sono responsabili dell'attenzione mediatica nettamente superiore riservata alla protezione degli animali e ciò si traduce in un netto aggravio per le risorse degli Uffici veterinari. Numerosi compiti di esecuzione devono essere inoltre assolti dai veterinari ufficiali. Nell'ambito della protezione degli animali si sostiene, a livello legislativo, la creazione di un servizio cantonale sotto la responsabilità del veterinario cantonale, il che comporta una formazione e un perfezionamento adeguati anche da parte dei veterinari attivi a livello di esecuzione.

## Partner esterni sostengono l'esecuzione delle disposizioni in materia di protezione degli animali

L'ASVC dipende dalla collaborazione di diverse organizzazioni e di esperti qualificati. Un'importante organizzazione è il Kompetenzzentrum Wildtierhaltung (Centro di competenze per la detenzione di animali selvatici). Esso fornisce tra l'altro gli esperti responsabili di elaborare le perizie dei parchi destinati agli animali selvatici che pongono esigenze speciali, una condizione necessaria per la concessione dell'autorizzazione di detenzione. Si occupa invece di un ambito totalmente diverso il gruppo specialistico per trasporti di animali e macelli conformi alla protezione degli animali (TTS) che offre a propria volta un'assistenza ai Cantoni.

## L'obiettivo comune consiste in un'interpretazione uniforme delle nuove disposizioni

La complessità della nuova ordinanza sulla protezione degli animali rende ostica la sua attuazione. Ed è anche uno dei motivi per cui sussiste una notevole esigenza di puntualizzazioni non solo a livello di sfera pubblica ma anche di autorità di esecuzione. Numerose delle nuove pre-

scrizioni lasciano anche intenzionalmente un certo margine di interpretazione. Al fine di consentire un'esecuzione il più possibile uniforme, l'ASVC insieme all'UFV ha istituito una commissione permanente per la protezione degli animali. Essa elabora le risposte ai quesiti riguardanti l'interpretazione degli articoli dell'ordinanza formulati in modo aperto e presenta proposte, indirizzate a tutti i veterinari cantonali, per l'applicazione pratica delle nuove disposizioni di legge. Le domande di interesse pubblico e le rispettive risposte vengono pubblicate in una banca dati online, accessibile attraverso il portale dell'UFV [www.miprendocuradelmioanimale.ch](http://www.miprendocuradelmioanimale.ch). Al fine di semplificare l'attività esecutiva svolta dai veterinari cantonali vengono elaborate apposite check list destinate ai controlli dei centri di detenzione, come pure modelli di formulari per le procedure di autorizzazione e notificazione.

## Attuazione della legislazione tramite l'UFV...

La maggior parte delle leggi e delle ordinanze elaborate dall'UFV viene attuata dai Cantoni. Il settore Attuazione della legislazione partecipa all'elaborazione dei disegni di legge dal punto di vista tecnico, ma la sua attività principale è la collaborazione con i Cantoni per attuare in modo completo ed uniforme le leggi e le ordinanze federali. Persegue tal fine offrendo loro pareri tecnici, come pure la formazione di base e il perfezionamento del personale del Servizio veterinario pubblico. Nei prossimi anni provvederà inoltre a un ulteriore sviluppo dell'elaborazione e gestione centralizzata dei dati.

## ...e l'Unità federale per la filiera alimentare

L'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) fornisce un aiuto sostanziale per quanto concerne l'attuazione della legislazione nell'ambito della detenzione degli animali da reddito. Gli animali sani e detenuti in modo adeguato rappresentano infatti il presupposto per la produzione di alimenti ineccepibili.

Le leggi in materia di derrate alimentari, epizootie, protezione degli animali e agricoltura hanno delegato alla Confederazione la vigilanza

### Piano di controllo nazionale

Il piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera comprende i seguenti ambiti di competenza:

- diritto in materia di derrate alimentari e alimenti per animali,
- disposizioni relative alla salute e protezione degli animali – purché queste riguardino specie autorizzate per la produzione di derrate alimentari di origine animale – come pure
- disposizioni circa la salute delle piante.

L'obiettivo del piano di controllo è giungere a una procedura unitaria nella verifica dell'adempimento di tali basi legali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

sull'applicazione delle normative da parte delle autorità cantonali competenti. Visti tali fondamenti giuridici, l'attività dell'UFAL si basa su una decisione del Consiglio federale. L'Unità verifica l'attuazione della legislazione in materia di sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, salute animale e protezione degli animali, su incarico degli Uffici federali UFAG, UFV e UFSP, cui è sottoposta. A tal fine effettua audit presso le autorità di esecuzione, coopera nella realizzazione e implementazione del piano di controllo nazionale pluriennale e coordina e sostiene gli Uffici federali in diversi progetti.

### **Programma di audit in materia di protezione degli animali: verifica dell'impiego dei fondi ed effetti ottenuti**

Il benessere degli animali influenza in modo diretto o indiretto la sicurezza della catena alimentare. Ciò dipende dai nessi stretti che intercorrono tra protezione degli animali, salute degli stessi e malattie trasmesse attraverso le derrate alimentari. I fattori di stress e una detenzione non adeguata alla specie possono comportare una maggiore cagionevolezza degli animali. Gli animali sani rappresentano pertanto un presupposto imprescindibile al fine di produrre alimenti sicuri.

La popolazione svizzera attribuisce grande importanza alla protezione degli animali in agricoltura. Tale fatto e gli adeguamenti apportati nel

2008 nella revisione della legislazione in materia di protezione degli animali si sono dimostrati decisivi per una verifica da parte dell'UFAL dell'attuazione della sopraccitata legislazione per quanto attiene gli animali da reddito. E ciò come base per poter esprimere un parere circa lo stato dell'attuazione.

Dopo un primo audit pilota, eseguito nella primavera 2009, nell'autunno dello stesso anno si è dato inizio ai controlli veri e propri che continueranno fino a inizio 2011. L'UFAL visita i servizi veterinari pubblici e gli uffici dell'agricoltura responsabili dell'attuazione a livello cantonale e accompagna gli ispettori sul campo durante i controlli in materia di protezione degli animali. L'Unità federale per la filiera alimentare interroga le autorità competenti circa l'attuazione delle normative e la rispettiva organizzazione, la prassi adottata durante i controlli, lo scambio di dati e le misure intraprese una volta evidenziate delle lacune. I suddetti uffici vengono inoltre pregati di fornire una valutazione circa l'efficacia delle normative. I risultati relativi allo stato dell'attuazione della legislazione sulla protezione degli animali, nel caso degli animali da reddito presenti in Svizzera, saranno a disposizione per un nostro prossimo rapporto.

### **Divieti di tenere animali, ora validi a livello nazionale**

Michelle Howald, UFV

Un divieto di tenere animali rappresenta un intervento radicale nella libertà personale. Esso viene pertanto pronunciato solo in caso di infrazioni gravi e ripetute alle prescrizioni in materia di protezione degli animali. Ma un simile divieto è preceduto anche da sofferenze inimmaginabili degli animali, che non devono ripetersi. Proprio gli animali da compagnia, che L'OPAn definisce come animali tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia, sono vittime molto spesso di gravi violazioni delle disposizioni sulla protezione degli animali. Le negligenze particolarmente frequenti, che in mancanza di una tempestiva notifica da parte dei vicini e dell'intervento dell'autorità porterebbero a una morte atroce per sete, fame o malattia, sono connesse a un'incapacità del detentore di accudire i propri animali. Quindi non sorprende il fatto che i divieti di tenere animali riguardino soprattutto persone con problemi di dipendenza o turbe psichiche, come la disosofobia.

### **Informazioni oltre i confini cantonali**

Dall'entrata in vigore della nuova LPAn e OPAn, l'art. 23 relativo al divieto di tenere animali ha subito un importante ampliamento: un divieto di tenere animali pronunciato dall'autorità competente di un Cantone vale ora per tutta la Svizzera! In questo modo a una persona non è più concesso detenere animali in un altro Cantone. In precedenza il divieto era applicabile esclusivamente nel Cantone in cui veniva pronunciato, cosicché era sufficiente trasferire la propria residenza in un altro Cantone. In seguito si poteva giungere a un nuovo divieto di tenere animali, anche questo valido solo a livello cantonale.

L'UFV tiene dal 1° settembre 2008 un registro centrale dei divieti pronunciati, in modo tale che le autorità cantonali competenti possano essere tempestivamente informate circa i divieti di altri Cantoni. Le informazioni relative a simili divieti vengono trattate con la massima riservatezza. La legge prevede l'accesso al registro da parte delle autorità cantonali competenti solo in caso sospettino che persone trasferites da poco violino le prescrizioni della legge in materia di detenzione degli animali.



# «Un vantaggio per gli animali?»

**Raccomandazione esterna per la misurazione dei risultati prodotti dalla nuova legislazione in materia di protezione degli animali**

**Per poter monitorare in futuro il livello di attuazione della nuova legislazione in materia di protezione degli animali e verificarne l'efficacia, occorre in primo luogo raccogliere e valutare i dati relativi all'esecuzione delle diverse norme. Solo attraverso una rilevazione periodica delle medesime informazioni sarà possibile osservare gli sviluppi nel corso del tempo.**




Immagine 1:  
modello di efficacia implicito

### Modello di efficacia come base per la misurazione delle prestazioni e dei risultati


Un modello di efficacia descrive le modalità con cui le prestazioni dovrebbero produrre determinati risultati nella realtà. La politica sa nel profondo come funziona la realtà e come è possibile influenzarla attraverso misure statali. Le leggi si fondano per lo più su concezioni e presupposti impliciti di come lo Stato possa intervenire nella società. Anche nel redigere la legislazione in materia di protezione degli animali è stato utilizzato un modello di efficacia implicito (cfr. immagine 1).

Con la partecipazione di esperti in materia di protezione degli animali a livello federale e cantonale, sono stati elaborati otto modelli di efficacia relativi ad ambiti specifici che corrispondono in ampia parte ai singoli capitoli dell'ordinanza sulla protezione degli animali:

1. Formazione e informazione
2. Detenzione degli animali
3. Allevamento di animali
4. Esperimenti sugli animali
5. Commercio e pubblicità con animali
6. Trasporto di animali
7. Interventi su animali
8. Abbattimento e macellazione di animali

Di seguito è riportato a titolo esemplificativo il modello relativo all'ambito «Formazione e informazione» (immagine 2), che mostra i nessi principali sul piano degli effetti in base all'articolo 5 dell'ordinanza sulla protezione degli animali e ad altri articoli inerenti la formazione presenti nell'ordinanza sopraccitata e nell'ordinanza sulla formazione.

Pertanto, l'articolo 5 della nuova legge federale sulla protezione degli animali prevede tra l'altro un'informazione adeguata del pubblico riguardo a questa tematica (output previsto). Una migliore informazione della popolazione dovrebbe determinare un comportamento adeguato nei confronti degli animali (outcome previsto), che dal canto suo contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo primario: il rispetto della dignità e del benessere degli animali (impact). L'articolo 5 della legge federale sulla protezione degli animali può quindi essere applicato soltanto se sono disponibili sufficienti risorse e se vengono attuate misure informative quali ad es. spot pubblicitari, opuscoli o siti internet.



Modello di efficacia relativo all'ambito «Formazione e informazione»

### Valutazioni successive di aspetti selezionati della nuova legislazione in materia di protezione degli animali

Sulla base dei modelli di efficacia relativi ad ambiti specifici si definiscono indicatori di prestazioni e risultati che vengono poi rilevati nell'ambito di controlli e/o successive valutazioni. In base alla situazione e alle necessità si decide quali tematiche è opportuno approfondire in una futura valutazione e quali problemi concreti occorre risolvere. Oltre a valutare i dati di controllo delle autorità di esecuzione, è necessario informarsi anche circa le opinioni soggettive dei diversi attori in merito ai risultati e agli eventuali effetti secondari della nuova legislazione in materia di protezione degli animali.

Poiché la protezione degli animali è un tema che suscita un grande impatto emotivo, le opinioni dei diversi rappresentanti d'interessi, uffici federali e delle diverse autorità esecutive cantonali in relazione a determinate tematiche sono molto divergenti – tali differenze si riscontrano ad es. tra le organizzazioni agricole e quelle per la protezione degli animali. Alla luce di quanto esposto, per favorire l'accettazione delle valutazioni e dei rapporti sulla protezione degli animali è importante prendere in considerazione anche temi controversi, allo scopo di costruire un'opinione fondata riguardo alla protezione degli animali.



# Allegato

- Ordinanze di esecuzione relative alla legislazione in materia di protezione degli animali già in vigore
- Informazioni tecniche pubblicate
- Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2009
- Interventi parlamentari in materia di protezione degli animali cui l'UFV ha dato risposta



## **Ordinanze di esecuzione relative alla legislazione in materia di protezione degli animali già in vigore**

Ordinanze del Dipartimento e dell'Ufficio federale:

- Ordinanza del DFE del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1);
- Ordinanza dell'UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)
- Ordinanza dell'UFV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (RS 455.163)

## Informazioni tecniche pubblicate

### Bovini

- Misure minime per la detenzione di bovini
- Dimensioni per vacche di piccola e grande taglia nonché per primipare in gestazione avanzata
- Piantane nei box di riposo per i bovini da latte
- Impiego di pavimenti perforati per bovini
- Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di bovini
- Uscita all'aperto per i bovini tenuti legati
- Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati
- Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di bovini all'aperto
- Impiego di anelli e cavezze antisucchio per i bovini
- Elenco esteso dei trasformatori per gioghi elettrici autorizzati
- Alternative al giogo elettrico per bovini
- Box parto: vantaggi per le vacche e i vitelli
- Anche i vitelli hanno bisogno d'acqua
- Oltre a una lettiera profonda, i vitelli hanno bisogno anche di un'area di movimento con superficie dura
- Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei torelli eseguita dal detentore degli animali
- 40 ▪ Prescrizioni legali per la decornazione dei vitelli giovani eseguita dal detentore degli animali

### Suini

- Misure minime per la detenzione di suini
- Pavimenti nella detenzione di suini
- Rapporto animali / posta di foraggiamento o il numero massimo di animali autorizzato per ogni sistema di foraggiamento nella detenzione di suini
- Bisogno di occupazione, foraggio con fibre grezze, materiale per la costruzione del giaciglio e lettiera nella detenzione di suini
- Possibilità di rinfrescarsi per i suini
- Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di suini
- Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli
- Approvvigionamento di acqua per i suini
- Protezione dal freddo e requisiti delle casse di riposo per i suini
- Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali

### Ovini

- Misure minime per la detenzione di ovini
- Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di ovini
- Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini
- Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di ovini all'aperto
- Prescrizioni legali per la castrazione precoce degli agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali

### Caprini

- Misure minime per la detenzione di caprini
- Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di caprini
- Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini
- Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di caprini all'aperto
- Adeguato foraggiamento dei caprini nella stabulazione libera
- Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali
- Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali

### Cavalli

- Requisiti minimi dei box per cavalli
- Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli
- Divieto di stabulazione fissa per i cavalli
- Prescrizioni relative all'uscita dei cavalli
- Tenuta del registro delle uscite per i cavalli
- Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli

### Conigli

- Misure minime per la detenzione di conigli
- Zona di ritiro per i conigli
- Detenzione in gruppo dei conigli
- Oggetti da rodere per conigli
- Nidi per i conigli
- Fabbisogno di acqua dei conigli
- Contatti sociali per i conigli
- Macellazione di conigli

### Pollame

- Systèmes de détention pour poules 1re Partie: Poules pondeuses (solo in tedesco e in francese)
- Systèmes de détention pour poules: Poussins et jeunes poules (solo in tedesco e in francese)

### Autorizzazioni

- Autorizzazione per il commercio professionale di animali
- Richiesta di autorizzazione per il commercio professionale di animali
- Autorizzazione per la pubblicità con animali
- Richiesta di autorizzazione per la pubblicità con animali
- Autorizzazione per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali
- Richiesta di autorizzazione per borse di settore, mercatini ed esposizioni in cui si commerciano animali
- Procedura d'esame e d'autorizzazione per gli impianti di stabulazione

## Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2009

Servizio giuridico dell'UFV

Addizionando le rubriche corrispondenti si ottengono somme diverse poiché in molte decisioni penali non sono riportati i dati relativi alla specie animale o alla disposizione penale applicata oppure sono coinvolte diverse specie animali. Inoltre, in alcuni casi sono state infrante contem-

poraneamente diverse norme penali o sono state inflitte contemporaneamente pene diverse (ad es. pena pecuniaria e multa). Per l'anno 2009 è stato rilevato un numero maggiore di dati rispetto al 2007 e al 2008, motivo per cui alcune colonne relative a questi due anni sono vuote.

### Totale dei casi penali segnalati

Il totale dei casi penali segnalati comprende condanne, decisioni di non entrata in materia, decisioni di abbandono del procedimento e sentenze assolutorie.

	2007	2008	2009
Totale dei casi penali segnalati	717	722 <sup>1</sup>	1016 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sono presi in considerazione anche casi penali comunicati all'UFV senza dispositivo della sentenza o ulteriori indicazioni. Per tale ragione questi casi penali non vengono integrati nei seguenti diagrammi e nelle seguenti tabelle.

Nell'ambito della protezione animale ai procedimenti penali si aggiungono i **procedimenti amministrativi**, i quali sono ancora più numerosi. L'aumento dei casi penali rispetto al 2008 è da ricondurre a diverse cause: da un lato potrebbe essere correlato all'entrata in vigore, il 1° settembre 2008, della nuova legislazione sulla protezione degli animali nonché al nuovo obbligo prescritto per le autorità esecutive di denunciare le infrazioni intenzionali alla legislazione sulla protezione degli animali; dall'altro lato, rispetto agli anni precedenti, i Cantoni notificano i procedimenti penali in modo più costante. Non è neanche da escludere che la discussione relativa

	2009
Persone imputate	1016
<i>donne</i>	275
<i>uomini</i>	700
<i>sex non noto</i>	41

all'iniziativa sull'avvocato degli animali abbia contribuito all'aumento delle notifiche dei casi penali. Occorre notare che un gran numero di procedimenti penali riguarda le infrazioni commesse nella detenzione e nel trattamento dei cani.

### Violazioni della legge sulla protezione degli animali

La legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) è entrata in vigore il 1° settembre 2008 e sostituisce quella del 9 marzo 1978 (LPDA). Le violazioni della legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (infrazione commessa prima del 1° settembre 2008) vengono giudicate di principio secondo le disposizioni penali della vecchia legge sulla protezione degli animali; se il giudizio viene emanato dopo l'entrata in vigore della LPAn e le disposizioni della LPAn sono meno severe per l'autore dell'infrazione, si ap-

plica la nuova legge. Le violazioni della legge sulla protezione degli animali commesse dopo il 1° settembre 2008 vengono giudicate secondo la LPAn.

Poiché le disposizioni penali della LPAn non sono identiche a quelle della vecchia legge, le seguenti presentazioni non contengono raffronti tra i dati del 2007 e quelli del 2008 e del 2009. Le infrazioni alla vecchia legge sulla protezione degli animali e quelle alla nuova legge sono rappresentate separatamente.

## 1. Infrazioni alla legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA)

Nella presente tabella è stato registrato il numero delle infrazioni alle disposizioni penali degli articoli 27 (Maltrattamento di animali) e 29 (Altre infrazioni) LPDA.

	2008	2009
Infrazioni all'art. 27 LPDA	180	<b>82</b>
<i>cpv.1 (intenzionalmente)</i>		<b>60</b>
<i>cpv. 2 (per negligenza)</i>		<b>22</b>
Infrazioni all'art. 29 LPDA	379	<b>49</b>
<i>cpv.1 (intenzionalmente)</i>		<b>28</b>
<i>cpv. 2 (per negligenza)</i>		<b>21</b>

Il maltrattamento degli animali secondo l'articolo 27 LPDA comprende:

- i casi in cui si maltratta un animale, lo si trascura in modo grave o lo si costringe senza necessità a fatiche eccessive (art. 22 cpv. 1 LPDA);
- l'uccisione di animali con crudeltà (art. 22 cpv. 2 lett. a LPDA);
- l'uccisione di animali in modo perverso (art. 22 e lett. b LPDA);
- l'organizzazione di combattimenti tra animali o con animali nel corso dei quali essi vengono maltrattati o uccisi e
- i casi in cui, nell'ambito dell'esecuzione di esperimenti, vengono causati all'animale dolori, sofferenze o lesioni che sarebbero evitabili per lo scopo prefisso (art. 16 cpv. 1 LPDA).

## 2. Infrazioni alla legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Nella presente tabella è stato registrato il numero delle infrazioni alle disposizioni penali degli articoli 26 (Maltrattamento di animali) e 28 (Altre infrazioni) LPAn.

	2008	2009
Infrazioni all'art. 26 LPAn	31	<b>364</b>
<i>cpv.1 (intenzionalmente)</i>		<b>287</b>
<i>cpv. 2 (per negligenza)</i>		<b>77</b>
Infrazioni all'art. 28 LPAn	33	<b>517</b>
<i>cpv.1 (intenzionalmente)</i>		<b>287</b>
<i>cpv. 2 (per negligenza)</i>		<b>35</b>
<i>cpv. 3<sup>2</sup></i>		<b>195</b>

Il maltrattamento degli animali secondo l'articolo 26 LPAn comprende:

- i casi in cui si maltratta un animale, lo si trascura, lo si sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lo si lede in altro nella sua dignità;
- l'uccisione con crudeltà o per celia;
- l'organizzazione di combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi;
- i casi in cui, durante lo svolgimento di esperimenti vengono inflitti a un animale dolori, sofferenze o lesioni o lo si pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto e
- i casi in cui si abbandona o si lascia andare un animale che si teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene.

<sup>2</sup> Art. 28 cpv. 3 LPAn: Chiunque, per omissione o in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle prescrizioni emanate in virtù della stessa o a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.


## Categorie animali

Nella seguente tabella si elenca il numero delle procedure penali insieme alla categoria animale interessata e non il numero assoluto degli animali interessati.

Con 455 casi, i cani sono la categoria animale più coinvolta nei procedimenti penali. Occorre precisare che fra questi 455 casi 182 (ovvero il 34%) hanno riguardato una violazione dell'articolo 77 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). L'articolo 77 è violato se la persona che detiene o addestra un cane non adotta provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.

	2007	2008	2009
<b>Animali da reddito e da compagnia in totale</b>	613	581	<b>1033</b>
<b>Animali da compagnia</b>	358	340	<b>666</b>
Cani			<b>455</b>
Gatti			85
Porcellini d'India			6
Uccelli			23
Serpenti			14
Conigli			56
Pesci			27
<b>Animali da reddito</b>	253	241	<b>368</b>
Suini			49
Ovini			47
Caprini			22
Cavalli			57
Bovini			166
Volatili domestici			27
<b>Altri</b>	2	11	<b>68</b>
<b>Animali selvatici</b>	47	27	
<b>Nessuna indicazione sulla categoria animale</b>	27	76	<b>76</b>

43



## Pene inflitte

Nella seguente tabella è riportato il numero delle pene inflitte. Nella maggior parte dei casi in cui sono state pronunciate pene detentive, sono stati commessi anche altri reati oltre alle infrazioni alla legge sulla protezione degli animali.

	2007	2008
Multe fino a CHF 99.–	2	16
Multe da CHF 100.– a 500.–	363	376
Multe superiori a CHF 500.–	147	148
		<b>2009</b>
<b>Multe fino a CHF 100.–</b>		<b>68</b>
Multe da CHF 101.– a 250.–		<b>174</b>
Multe da CHF 251.– a 500.–		<b>304</b>
Multe da CHF 501.– a 1000.–		<b>145</b>
Multe superiori a CHF 1000.–		<b>69</b>

44 **Ammontare medio delle multe nel 2009: CHF 536.–**

	2007	2008	2009
Pene pecuniarie	131	147	<b>327</b>
<i>con la condizionale</i>			<b>244</b>
<i>senza condizionale</i>			<b>83</b>
Pene detentive	9	10	<b>8</b>
<i>con la condizionale</i>			<b>6</b>
<i>senza condizionale</i>			<b>2</b>
Lavoro di pubblica utilità	7	12	<b>20</b>

## Decisioni di non entrata in materia e di abbandono del procedimento nonché sentenze assolutorie

Nella seguente tabella sono indicate le decisioni di non entrata in materia e le decisioni di abbandono del procedimento nonché le sentenze assolutorie. Non si entra in materia in seguito a una denuncia se quest'ultima dopo essere stata esa-

minata risulta essere palesemente infondata o se non sono soddisfatte le condizioni legali per una procedura penale. Una procedura già avviata è abbandonata se non vi è più alcun motivo di portarla a termine.

	2007	2008	2009
Non entrata in materia			<b>40</b>
Abbandoni	146	93	<b>64</b>
Sentenze assolutorie/soppressioni			<b>56</b>

## Ripartizione delle procedure penali a livello cantonale

Nella seguente tabella è riportato il numero delle sentenze penali del 2009 secondo gli articoli 27 e 29 della vecchia legge sulla protezione degli animali notificate all'UFV dal rispettivo Cantone<sup>3</sup> (cfr. diagramma a pagina 46 sopra).

Cantone	Totale delle sentenze penali nel 2009
AG	20
AI	0
AR	0
BE	25
BL	1
BS	2
FR	1
GE	0
GL	1
GR	4
JU	0
LU	2
NE	1
NW	0
OW	0
SG	23
SH	0
SO	8
SZ	0
TG	7
TI	1
UR	0
VD	13
VS	0
ZG	0
ZH	22


<sup>3</sup> Sono prese in considerazione anche sentenze penali comunicate all'UFV dal cui dispositivo non emerge quale articolo penale è stato applicato. Queste sentenze penali non vengono integrate nei seguenti diagrammi.

Nella seguente tabella è riportato il numero delle sentenze penali del 2009 secondo gli articoli 26 e 28 della nuova legge sulla protezione degli animali notificate all'UFV dal rispettivo Cantone<sup>4</sup> (diagramma a pagina 46 sotto).

Cantone	Totale delle sentenze penali nel 2009
AG	68
AI	7
AR	2
BE	199
BL	13
BS	10
FR	30
GE	5
GL	0
GR	9
JU	5
LU	8
NE	6
NW	3
OW	6
SG	267
SH	9
SO	22
SZ	8
TG	23
TI	2
UR	0
VD	22
VS	1
ZG	13
ZH	143


<sup>4</sup> Sono prese in considerazione anche sentenze penali comunicate all'UFV dal cui dispositivo non emerge quale articolo penale è stato applicato. Queste sentenze penali non vengono integrate nei seguenti diagrammi.

**Procedure penali nel 2009 secondo gli articoli 27 e 29 della vecchia legge sulla protezione degli animali**



46

**Procedure penali nel 2009 secondo gli articoli 26 e 28 della nuova legge sulla protezione degli animali**





## Interventi parlamentari in materia di protezione degli animali cui l'UFV ha dato risposta

Servizio giuridico dell'UFV

### 1.1 Interrogazioni ordinarie

N.	Titolo	Stato
08.1118 Gutzwiller Felix	Ordinanza sulla protezione degli animali. Obbligo generale di formazione per i detentori di cani	Liquidato
09.1042 Cassis Ignazio	Dignità degli animali negli zoo svizzeri	Liquidato
09.1049 Graf Maya	Alternative agli esperimenti sugli animali	Liquidato

### 1.2 Postulati

N.	Titolo	Stato
08.3696 Graf Maya	Libero scambio con l'UE nel settore agricolo: conseguenze per la protezione degli animali e la produzione zootecnica rurale	Trasmesso al Consiglio federale / Ufficio
09.3679 Müller Walter	Lotta alla malattia della lingua blu. Verifica della strategia adottata	Trasmesso al Consiglio federale / Ufficio

### 1.3 Interpellanze

N.	Titolo	Stato
08.3046 Moser Tiana Angelina	Alta vigilanza dell'UFV nell'esecuzione delle disposizioni in materia di protezione degli animali	Liquidato
08.3704 Bruderer Pascale	Industria delle pellicce. Trasparenza e dichiarazione	Liquidato
08.3777 Graf Maya	Castrazione indolore dei lattinzoli. Quali sviluppi?	Liquidato
09.3310 Graf Maya	Qualità della detenzione di animali da laboratorio e attendibilità degli esperimenti sugli animali	Liquidato
09.3197 Scherer Marcel	Castrazione di lattinzoli. Esame oggettivo di tutti i metodi	Liquidato
09.4044 Recordon Luc	Trasporto internazionale di volatili	Liquidato
09.4145 von Graffenried Alec	Informazioni e direttive concernenti l'ordinanza sulla protezione degli animali. Aggiornamento e pubblicazione	Liquidato
09.4290 Graf Maya	Cosce di rana. Una «golosità» e molti interrogativi	Camera prioritaria (CN) / Non ancora trattato

### 1.4 Mozioni

N.	Titolo	Stato
08.3432 Aeschbacher Ruedi	No al commercio dei prodotti derivati dalle foche massacrato in Canada	Liquidato
08.3675 Moser Tiana Angelina	Obbligo di dichiarazione delle pellicce	Trasmesso al Consiglio federale / Ufficio
09.3079 Reimann Lukas	Detenzione individuale dei conigli	Liquidato (ritiro)
09.3230 von Siebenthal Erich	Moratoria per ulteriori condizioni nell'allevamento di bestiame da reddito	Liquidato
09.3317 Graf Maya	Passaggio all'ingrasso di verri giovani. Piano dei provvedimenti e finanziamento	Liquidato
09.3458 Favre Laurent	Cavalli tenuti al pascolo. Il divieto di utilizzare filo spinato è una misura eccessiva	Camera prioritaria (CN) / Non ancora trattato
09.3355 CSEC-S (08.3432)	Regolamentazione del commercio di prodotti derivanti dalla caccia alle foche	Liquidato (ritiro)
09.3739 CSEC-S (08.3432)	Regolamentazione del commercio di prodotti della caccia alle foche	Liquidato
09.3795 Freysinger Oscar	Nessuna importazione di prodotti derivati dalle foche	Liquidato
09.3979 CSEC-N	Nessuna importazione di prodotti derivati da foche	Mozione alla seconda Camera

### 1.5 Iniziative parlamentari

N.	Titolo	Stato
07.417 Marty Kälin Barbara	Controlli alle frontiere e trasporto d'animali	Trattato dal Consiglio nazionale
09.482 Bruderer Wyss Pascale	Vietare l'importazione di prodotti realizzati con la pelle di animali maltrattati	Camera prioritaria (CN) / Non ancora trattato
09.491 Bigger Elmar	Controllo volontario del bestiame vivo nei macelli regionali	Camera prioritaria (CN) / Non ancora trattato

I servizi dell'UFV a disposizione  
della clientela:

Consulenza/domande  
Tel.: +41 (0)31 323 30 33  
Fax: +41 (0)31 323 85 70  
E-mail: [info@bvet.admin.ch](mailto:info@bvet.admin.ch)

Media  
Tel.: +41 (0)31 323 84 96  
E-mail: [marcel.falk@bvet.admin.ch](mailto:marcel.falk@bvet.admin.ch)

Centro specializzato nella detenzione  
adeguata del pollame e dei conigli (ZTHZ)  
Burgerweg 22, 3052 Zollikofen  
Tel.: +41 (0)31 915 35 15  
Fax: +41 (0)31 915 35 14  
E-mail: [informationzthz@bvet.admin.ch](mailto:informationzthz@bvet.admin.ch)

Centro specializzato nella detenzione  
adeguata dei ruminanti e dei suini (ZTHT)  
FAT, 8356 Tänikon  
Tel.: +41 (0)52 368 33 77  
Fax: +41 (0)52 365 11 90  
E-mail: [informationztht@art.admin.ch](mailto:informationztht@art.admin.ch)

## Colophon

Editore:  
Ufficio federale di veterinaria (UFV), Berna  
Schwarzenburgstrasse 155  
3003 Berna  
[www.bvet.admin.ch](http://www.bvet.admin.ch)

Redazione:  
Tom Sommer, [www.wertkom.ch](http://www.wertkom.ch), Würenlos  
Brigitte Stuber, UFV

Layout:  
Anne Luginbühl, UFV

Realizzazione:  
Scarton+Stingelin, Liebefeld Bern

Tiratura:  
1700, tedesco, francese, italiano  
La versione inglese può essere scaricata in formato PDF  
dal sito [www.ufv.admin.ch](http://www.ufv.admin.ch) > Temi > Protezione degli animali.

Foto fornite da:  
Anne Luginbühl: illustrazione della copertina, pagine 8, 16/17, 29, 33, 37  
Archivi dell'UFV: seconda di copertina

Traduzioni:  
cb services s.a., UFV

La riproduzione è autorizzata previo consenso della redazione  
e con indicazione della fonte.  
Il rapporto sulla protezione degli animali può essere consultato  
anche sul sito internet dell'Ufficio federale di veterinaria  
(<http://www.bvet.admin.ch> > Temi > Protezione degli animali).  
Su questo sito e su [www.miprendocuradelmioanimale.ch](http://www.miprendocuradelmioanimale.ch) troverete  
anche ulteriori informazioni su diversi temi trattati dall'UFV.

Distribuzione:  
UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna  
<http://www.pubblicazionifederali.admin.ch>  
Numero d'ordinazione: 720.061.i

Luglio 2010

